

XLIX.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1874

Presidenza **TORRE ARSA.**

SOMMARIO — *Omaggio — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile — Relazione di tre petizioni concernenti il progetto, fatta dal Senatore Pallieri, Relatore — Dichiarazione del Ministro Guardasigilli — Osservazioni del Senatore Vacca, cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Vacca — Considerazioni e istanze del Senatore Miraglia sull'articolo 1 — Aggiunta proposta dal Senatore Gallotti, appoggiata — Osservazioni del Senatore Errante — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Caccia contro il progetto — Osservazioni del Senatore Pica in favore — Risposta del Relatore ai preopinanti — Replica del Senatore Miraglia — Ordine del giorno del Senatore Vacca — Considerazioni e istanza del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Gallotti in appoggio del suo emendamento — Mozione del Senatore Errante — Modificazione proposta dal Senatore Vacca al suo ordine del giorno — Ordine del giorno del Senatore Miraglia — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Vacca — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Miraglia e dell'art. 1 — Reiezione dell'aggiunta Gallotti.*

Le seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, de' Lavori Pubblici, della Guerra, dell' Interno e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Atti diversi.

La Camera di commercio ed arti di Venezia, fa omaggio al Senato di un libro che ha per titolo: *Navigazione e Commercio di Venezia nell'anno 1873.*

Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile.

(V. *Atti del Senato*, N. 48.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale; l'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Tre petizioni sono state presentate al Senato intorno al progetto di legge in discussione: una riguarda l'articolo 1, le altre due l'articolo 4.

Con la prima di esse petizioni, alcuni cittadini della Provincia di Aquila espongono al Senato che, mentre nelle Provincie napoletane e nelle ex-pontificie, sulle rendite censuali dovrebbe corrispondersi, qualora venisse adottato l'articolo 1, un'imposta in ragione del 21 88 per 100, le stesse rendite nelle altre Provincie non sarebbero gravate che del 13 20 per 100.

Avvertono quindi che, a ristabilire il violato principio della uguaglianza nelle Provincie napoletane ed ex-pontificie, le rendite censuali non dovrebbero esser tassate sul lordo che del 3 20 per 100, perchè sulle medesime già cade una imposta del 10 per 100 in via di ritenuta. Si rivolgono perciò alla giustizia del Senato, con piena fiducia che nella votazione dell'articolo 1 non esiterà a portare opportuna emenda a tanta manifesta sperequazione, che viola ogni principio di equità e di giustizia.

Con la seconda petizione, la Camera di commercio ed arti di Torino, considerando che il rispetto dovuto alla giustizia vuole che il Governo non abbia ad appropriarsi gli oggetti non appartenenti al suo debitore, e che non debbasi ricusare al vero proprietario dei medesimi l'azione alla rivendicazione, subordinata alle debite garanzie stabilite dalla legge comune, ed a quelle altre che il Senato reputerà ulteriormente opportune, confida che l'approvazione del disposto dall'articolo 4 della nuova legge avrà luogo mediante la soppressione dell'ultima parte, con cui si estende al Governo la facoltà di pignoramento anche sui mobili e sulle merci che non sono di proprietà del contribuente.

La terza petizione è della Camera di commercio ed arti di Parma, la quale si associa alla petizione della Camera di commercio ed arti di Torino, di cui ho or ora reso conto.

La Commissione permanente di Finanza ebbe presenti queste tre petizioni nelle sue deliberazioni; ma nonpertanto essa opinò, come si è potuto vedere dalla sua Relazione, che tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 4 si debbano, al pari di tutti gli altri, puramente e semplicemente approvare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'assenza dell'onorevolissimo Presidente del Consiglio, a

dai più specialmente spetterebbe di sostenere la discussione di questa legge e per di lui incarico, io mi permetto di fare al Senato, prima che si apra la discussione, una dichiarazione la quale, a mio credere, può singolarmente giovare a renderla più proficua e più spedita.

Questo schema di legge ha sollevato una questione principale, che si può dire questione ad un tempo di giustizia e di finanza. Esso contiene una disposizione con cui si sottopongono alla tassa di ricchezza mobile alcuni redditi conosciuti sotto differenti e speciali denominazioni, come a dire di censi bollari, di quartesi, di soggiogazioni, ed altre di questo genere.

Ora, trovandosi questi redditi già sottoposti in alcune parti del regno al carico di concorrere, se non direttamente, almeno indirettamente anche al pagamento dell'imposta diretta fondiaria, è sorto il dubbio, se vi dovessero ancora andar soggetti, anche sottostando alla tassa di ricchezza mobile. E fu questa la ragione per la quale tanto nell'altro ramo del Parlamento, quanto nel seno della vostra Commissione di finanza venne agitata la controversia, se sia giusto che esistano due imposte su queste rendite, vale a dire l'antica di concorso nel tributo fondiario, e la nuova che dicesi di ricchezza mobile.

Sembrò ad alcuni, che venendosi a stabilire l'imposta nuova, dovesse naturalmente cessare senz'altro l'antica; pareva ad altri, che questo non sarebbe il rimedio più giusto nè il più giuridico, e che fosse invece da studiare, se il concorso al pagamento dell'imposta antica fondiaria debba subire secondo i varii casi o abolizione, o soltanto modificazione o trasformazione, avuto specialmente riguardo ai motivi per cui fu imposto ai creditori di certe rendite il concorso nel pagamento del tributo prediale.

Nella discrepanza delle opinioni il Governo penetrato della necessità che qualche cosa dovesse farsi, ha solennemente dichiarato davanti all'altro ramo del Parlamento, che intendeva di provvedere alla soluzione della difficile e complicata questione, e non solamente ha fatto questa dichiarazione, ma, presentando a quello stesso ramo del Parlamento un progetto di legge per la perequazione del tributo fondiario, vi inserì una disposizione la quale conterrebbe la formale risoluzione della questione medesima nel senso dell'abolizione della ritenuta che ora si fa a carico dei creditori delle

dette rendite in relazione alla imposta fondiaria.

Allorchè l'attuale progetto fu sottoposto all'esame della vostra Commissione, il Presidente del Consiglio venne invitato dalla Commissione stessa a dare schiarimenti e a manifestare le sue intenzioni sopra questo punto che è il più grave e il più controverso che presenti la proposta che ora viene in discussione, e, secondo che riferisce l'accurato vostro Relatore: « l'onorevole Ministro delle Finanze mentre dall'un canto sostenne la necessità d'una interpretazione legislativa che ponesse fine, in conformità di quest'articolo 1, alle troppe questioni pendenti dinanzi a tutte le giurisdizioni, riconobbe dall'altro canto la grave condizione in cui si trovano i censualisti ed altri creditori che subiscono la ritenuta, e disse che se n'era dato pensiero per modo che nel disegno di legge da lui presentato il 21 dello scorso maggio all'altro ramo del Parlamento sulla perequazione dell'imposta fondiaria aveva inserito una disposizione diretta ad unificare la legislazione così disforme su questo punto nelle diverse provincie, e soggiunse che era anche disposto a stralciare tale disposizione da quel disegno di legge e a farne oggetto di una proposta speciale. »

Questa dichiarazione, la quale sembra, nello stato attuale delle cose, l'unico mezzo acconcio ed opportuno di tenere in riserva la questione per provvedere alla prossima sua soluzione in modo ponderato e maturo, io ho l'onore di rinnovarla oggi al Senato, aggiungendo che già si sono avviati studii per esaminare, se la soluzione che è stata proposta nel progetto di legge che io accennava, sia veramente quella che meglio risponda alla varietà dei contratti da cui traggono la loro origine le rendite delle quali si tratta; e se la questione possa essere risolta con un criterio unico, oppure si debba risolverla con criterii diversi, i quali meglio corrispondano alla natura diversa che hanno i contratti, a cui metton capo le rendite che si vogliono ora sottoporre alla tassa di ricchezza mobile.

Io non credo che il Senato possa persuadersi che sia possibile di risolvere altrimenti la questione, e che nell'occasione di questo progetto di legge possa tornare opportuno e congruo di inserirvi la soluzione di un problema estraneo al vero argomento della legge.

Ciò che la legge attuale poteva e doveva fare, era semplicemente lo stabilire, che la parte di questa rendita, che rappresenta il suo concorso nel tributo fondiario, non vada soggetta alla tassa di ricchezza mobile, e questo fa l'art. 1 dichiarando espressamente nel capoverso, che tutte le detrazioni che il creditore della rendita sopporta in relazione al tributo fondiario, debbono per regola essere dedotte nel calcolo da istituirsi per il pagamento della tassa di ricchezza mobile.

Fatta questa deduzione, rimane da vedere, se si debba andare più in là e far cessare interamente e modificare questo medesimo concorso che si opera per ritenuta. Ma, come diceva, questa è una questione grave e complicata, che non potrebbe risolversi in questo momento; essa non è una questione di diritto tributario, ma è una questione di diritto contrattuale, o al certo di diritto privato, in quanto che riguarda più specialmente i rapporti privati tra il debitore e il creditore della rendita, la quale viene ora assoggettata alla tassa di ricchezza mobile.

Così stando le cose, il Ministero non può che fare presente alla saviezza del Senato la convenienza, e quasi direi la necessità, d'accettare in questo momento la legge che gli viene sottoposta, colla solenne riserva che al più presto possibile, al riaprirsi del Parlamento, sarà presentato in un modo o nell'altro un provvedimento, il quale sia inteso a risolvere la questione che ho accennata, nel senso il più soddisfacente, tanto nell'interesse dei privati, quanto nell'interesse dell'Erario.

Siccome alcuni oratori si trovano iscritti sopra questo progetto di legge, io voglio sperare che questa dichiarazione possa, se non a tutti, ad alcuni di essi, cioè a quelli che intendano trattare la questione da me indicata, sembrare soddisfacente e valevole a trattenerli dal sollevare e discutere oggi questioni le quali non potrebbero, in questo momento, ricevere un'adeguata soluzione.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Ho votato silenzioso parecchi dei provvedimenti finanziari e ben gravi, ma gli ho votati dirò schietto, con un sentimento di amarezza profonda, che non saprei dissimulare, imperocchè a me ripugnino le discus-

sioni accademiche ed infeconde trasferite in un'assemblea politica.

Ora però non mi sarebbe lecito di rassegnarmi a votare in silenzio il provvedimento in discussione, che inchiude una quistione di altissima importanza; e tanto più nol potrei, dacchè mi sento quasi vincolato da un debito di onore, da un sentimento di rispetto verso me medesimo, e quel che più monta, verso il Senato. E mi spiego.

Ricorderanno gli onorevoli miei Colleghi che un anno or fa, in quest'aula, io rivolsi un'interpellanza all'onorevole Ministro delle Finanze, Sella, intorno al miglior metodo di accertamento dei redditi di ricchezza mobile, ed era allora mio scopo di esprimere alcuni miei desiderii ed avvertenze tendenti a suggerire modificazioni da recare al sistema vigente, le quali a veder mio, sarebbero riescite efficaci abbastanza a circondare di maggiori garanzie gli interessi dei contribuenti senza punto diminuire quelli dell'Erario pubblico.

Gli uomini più autorevoli, che veggo con soddisfazione sedere in quest'aula, mi furono generosi del loro concorso nell'aderire ad un ordine del giorno che riassumeva le mie idee ed i miei voti.

L'onorevole Sella con lodevole arrendevolezza mi fece alcune concessioni, ma si trattenne dal pieno adempimento dei miei desiderii.

Di fronte a codesto ordine del giorno l'onorevole Sella con quella tattica ed abilità di cui è maestro, pose innanzi la questione sospensiva. Egli disse così: Io ho già presentato ieri alla Camera dei Deputati un progetto di legge che s'incontrerà in gran parte coll'ordine di idee che informano l'interpellanza del Senatore Vacca; epperò mi pare opportuno partito di soprassedere alla votazione dell'ordine del giorno, lasciando intera la facoltà al Senato di ritornarvi sopra quando il progetto fosse stato discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento.

Ed io senza esitanza accettai la proposta sospensiva.

Per una strana fatalità, comune a tutte le cose di questo mondo, ora ci riappare lo stesso progetto rincalzato di nuovi e più duri provvedimenti, i quali non si potrebbero altrimenti giustificare che al punto di vista finanziario, preterito ogni altro rispetto.

A me dunque corre il dovere di ricordare alcune di quelle osservazioni che formarono

argomento della mia interpellanza, e lo fo non già per eccitare una discussione vana e senza frutto; ma perchè credo che questi ricordi non andranno perduti, e potranno bensì esercitare in un avvenire più o meno lontano una qualche influenza sul rimaneggiamento di questa taxa di ricchezza mobile.

Adunque chiedo venia al Senato di questa escursione che parmi giustificata abbastanza.

Ricorderò innanzi tutto che quando la prima volta dal Ministro Bastogi si pose mano ai lavori preparatorii dell'ordinamento dell'imposta sulla ricchezza mobile, toccò anche a me, sebbene poco esperto di cose finanziarie, l'alto onore di partecipare agli studi della Commissione speciale cui fu affidato il mandato.

Una delle questioni più gravi che si sollevò nel seno della Commissione fu lo esaminare quale dei due sistemi fosse preferibile, se quello delle dichiarazioni, od il sistema indiziaro. La Commissione allora si scisse in due parti; la maggioranza tenne pel sistema delle dichiarazioni, la minoranza, alla quale senza esitare mi accostai ragionando distesamente il mio voto, si pronunciò pel sistema indiziaro.

Or, il sistema delle dichiarazioni perchè torni efficace, presuppone nei contribuenti un senso alto e squisito di moralità, che è virtù rara tra gli uomini, e rarissima ai dì che corrono. Aggiungerò che il sistema delle dichiarazioni ha fatto già prova infelicissima in Inghilterra, in proposito dell'imposta dell'*income-tax*; e qui mi piace invocare una grande autorità, quella di un insigne statista, Guglielmo Gladstone, al cui nome siamo avvezzi ad inchinarci tutti. Ebbene, quell'ardito riformatore non si peritò di proporre l'abolizione della legge dell'*income-tax*, e fra le ragioni che egli adduceva, era precisamente quella che una somigliante imposta chiude in sé il vizio radicale di aprire l'adito facilissimo alle frodi all'erario per le false dichiarazioni dei contribuenti.

Ora, è ben noto che le condizioni morali della società inglese sono assai diverse da quelle dell'Italia nostra nonchè di altri paesi di Europa. Imperocchè in quella gran patria della libertà il principio del *self-government* si comprende per secolari abitudini in tutta la sua purezza e verità, e si comprende che a fianco ai diritti a reclamare vi hanno pur doveri a compiere, e tra questi doveri non è l'ultimo né

il men sacro quello di pagare allo Stato le imposte, che rappresentano il corrispettivo della protezione sociale alla sicurezza delle persone e dei beni.

E d'altra parte converrà pur ricordare che l'*income-tax*, tassa straordinaria di guerra, introdotta in Inghilterra la prima volta da William Pitt per sostenere quella lotta gigantesca col primo Impero francese, si tenne costantemente in limiti bassi ed angusti, non trapassando mai l'aliquota del quattro per cento. Nè questo è tutto, perciocchè le quote non imponibili si allargavano niente meno che sino al limite di 300 lire sterline di rendita.

Facciamo ora il confronto colle nostre condizioni economiche. Noi abbiamo l'imposta della ricchezza mobile che sorse con un'aliquota discreta del quattro per cento e poscia fu raddoppiata nel 1866 ed in progresso si è spinta insino all'enorme misura del 13 e 20 per cento.

Che meraviglia dunque se il sistema delle dichiarazioni vi ha condotto a questa deplorabile condizione di cose, sicchè il dissimulare e nascondere frodando l'erario trova uno stimolo indomabile nelle spinte prepotenti dell'interesse?

Dunque non è macchia che pesi sul solo popolo italiano il frodare l'imposta della ricchezza mobile, posciacchè un esempio cel porge pure un gran paese in cui niuno dirà basso il livello della pubblica moralità. Ma intendiamoci bene: rilevando io questi vizii, questi esempi e questi confronti, non ho in animo certo di assolvere o scusare il contribuente che per malizia si adopera a frodare l'erario pubblico. Credo anzi che chi lo fa si tira addosso una giusta riprovazione perchè dimentica un dovere civico ed un dovere morale. Ho inteso soltanto di temperare le esagerate riprovazioni che giungono ad imprimere il marchio della disonestà sulla fronte dei contribuenti italiani.

Però nella legge primitiva di riordinamento della ricchezza mobile del 1864 cui pose mano l'illustre Presidente del Consiglio, allora Ministro delle Finanze, vi era un correttivo al vizio del sistema delle dichiarazioni, e questo stava precisamente nell'imposta per contingente. L'imposta per contingente evidentemente metteva un freno a questo vizio, e per una ragione semplicissima, perchè fissava a

priori la proporzionale ripartizione per contributo per ciascuna provincia.

Quando adunque le Giunte comunali erano chiamate a formare le liste dei contribuenti, sorvegliava un controllo reciproco e tale da rendere le dissimulazioni e le frodi assai difficili, perchè si intende benissimo che la frode e la dissimulazione degli uni gettava l'onere dell'imposta sulle spalle degli altri. E d'altra parte, nel savio congegno dell'ordinamento della legge del 1864 vi erano delle garanzie abbastanza solide a tutela dell'interesse dei contribuenti.

Ed invero si aveva l'iniziativa della Giunta Municipale deputata alla formazione della lista dei contribuenti, e di poi si trovava nelle Commissioni di Sindacato la garanzia dei reclami che per avventura si elevassero dai contribuenti compresi nelle liste.

Ebbene tutto questo sistema provvido e tutelare dei due interessi in conflitto e dell'erario e dei contribuenti cadde nel 1866, perchè all'intervento delle Commissioni di Sindacato fu sostituito il poteré sconfinato dell'agente delle tasse; e d'altro canto l'azione delle Giunte di revisione fu ordinata in guisa da riescire nell'atto fiacca e poco efficace alla tutela delle ragioni dei reclamanti.

Ciò premesso e spiegando meglio il mio concetto, io tengo fermamente che il grave scandalo delle frodi all'erario, che tutti condanniamo e deploriamo, mette capo principalmente in queste due somme cagioni, la elevazione esorbitante dell'aliquota della tassa e le durezza e le vessazioni del modo di percezione.

E qui mi sia lecito il ricordare che questi fermi ed antichi convincimenti miei mi persuasero a combattere in Senato la legge intorno alla percezione delle imposte dirette, confortato dall'autorità maggiore di altri uomini che onorano il Senato nostro in fra i quali l'egregio amico mio Scialoja.

Preveggo che taluno per avventura potrebbe farmi appunto di una discussione arcadica ed intempestiva, esprimendo, come ho fatto, voti e suggerimenti di un migliore ordinamento dell'imposta di ricchezza mobile; ed io risponderai che fui condotto pensatamente in questo ordine più largo di discussione dal ricordo recente del discorso pronunziato dal chiarissimo Presidente del Consiglio nella tornata in cui si discusse l'importante questione della difesa dello Stato, col quale l'egregio Ministro adombrava un

programma di riforma del sistema tributario a grandi linee, e con tale splendore di parola da lasciare impressione vivissima sull'animo di tutti: io confesso il primo che la mia fede già scossa si è alquanto ravvivata, aspettando però che la prova dei fatti compia la mia conversione.

Permettetemi adunque che io vi traduca un tantino e forse imperfettamente le impressioni e gli apprezzamenti miei.

Io credo che l'onorevole Ministro delle Finanze, annunciando al Senato la presentazione già fatta da essolui nell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge intorno alla perequazione dell'imposta prediale, abbia compiuto un atto, che, nel soddisfare ad un antico voto, procaccierà all'Erario nuovo e potente sussidio di mezzi; senonchè pur troppo io vedo quanto ancora siamo lontani dall'attuazione del suo divisamento.

Imperocchè, a recarlo in atto, c'è bisogno di un censimento, opera lunga e trascurata, e che potrebbe per avventura condursi al termine in un quinquennio con un metodo abbreviato, il quale a quanto ho udito, sarebbe tracciato da uomo competentissimo, l'onorevole generale Menabrea, che illustra la scienza militare e le scienze esatte.

E nell'ordine stesso delle imposte dirette l'onorevole Presidente del Consiglio, con ottimo senno affermava di essere egli ben fermo nel concetto di cercare nuovi sussidi nella riforma della imposta del Registro e Bollo, sì da renderla fruttifera al pari che in Francia, fatte le debite proporzioni.

Sin qui adunque io credo che siamo già in buona via: ma credo pure che ormai il campo delle imposte dirette, degli oneri sulla proprietà fondiaria è già esaurito toccando l'estremo limite, oltre il quale soprimponendo ancora nuove gravanze, si andrebbe incontro al pericolo d'inaridire le stesse fonti della ricchezza pubblica. Credo pertanto che le cure più sollecite dell'onorevole Ministro delle Finanze si abbiano a rivolgere principalmente alle imposte indirette.

E qui fui lieto di udire dall'onorevole Ministro Minghetti ch'egli non esiterebbe a riprodurre lo stesso concetto della tassa sull'imbotato, già altra volta messo innanzi dall'egregio amico mio Senatore Scialoja, illustrazione della scienza e del Senato, e ch'ebbe sorti non liete.

Nell'ordine di queste riforme ne occorrerebbe un'altra, la quale pare a me degnissima di studi maturi e di ponderata disamina: intendo parlare della revisione delle tariffe daziarie, la quale va naturalmente legata alla revisione dei trattati di commercio, all'epoca delle successive scadenze.

L'onorevole Ministro delle Finanze, se ho ben compreso i suoi intendimenti, mi pare che in questa via intenda procedere assai cauto e riguardoso, imperocchè, a veder suo, pure ammettendo che la revisione delle tariffe daziarie e dei trattati di commercio sarà per fruttare vantaggi non lievi all'erario pubblico, tuttavia si mostra repugnante ad entrare in una via più larga, la quale per avventura potrebbe declinare dal principio del libero scambio, che fu gloria del più illustre e rimpianto statista nostro, il conte di Cavour, e che divenne il programma fedelmente mantenuto dai successori di quel Grande.

Quanto a me, umile gregario, pur dichiarandomi fedele a quel principio, fecondo certamente di grandi vantaggi economici all'Italia, oserei però esprimere un voto che ho pur comune con molti ben più autorevoli e competenti di me. E questo è, che nelle straordinarie crisi che incolgono a quando a quando una nazione, vi ha una necessità fatale che si sovrappone alla purità dei principii; sicchè, in nome di questo grande interesse, si può giustificare persino una diffalca temporanea al principio del libero scambio, invocando lo straordinario rimedio del protezionismo. E quando io veggio la grande e gloriosa Repubblica degli Stati Uniti d'America, dopo la disastrosa e terribile guerra di secessione, rizzarsi in piedi potente e rigogliosa di nuova vita economica, solo perchè non aveva rinnegato mai il sistema del protezionismo; e d'altra parte scorgo un'altra grande nazione, la Francia, uscita da un'immensa catastrofe militare ed economica, nuova nella storia, rifarsi, rinsanguinarsi subitaneamente con meravigliosa potenza economica; io domando perchè? perchè un illustre uomo di Stato, il cui nome non si potrà mai ricordare senza un sentimento di riverenza e di ammirazione, Adolfo Thiers, forte della sua dittatura, osò e riuscì a cercare la tavola del naufragio nel ritorno temporaneo al sistema protezionista; quando io mi pongo innanzi questo recente e memorabile esempio,

più animo ad esprimere e mantenere questo mio convincimento.

Io non oserò di svolgere più distesamente il grave argomento, poichè il tempo incalza, e si potrebbe farmi appunto di discussioni arcadiche.

Esaurito il bilancio attivo ci viene incontro il bilancio passivo e mi si conceda anche qui di seguire l'onorevole Presidente del Consiglio nelle idee che così nettamente ha svolte nel suo programma.

Egli dunque ci diceva che invano si potranno sperare grandi economie quando il bilancio passivo è aggravato niente meno che dalla enorme cifra di 736 milioni di spese intangibili.

E veramente ho udito con grande soddisfazione come le spese intangibili, che si sono elevate a quella cifra altissima, creando il maggior imbarazzo a raggiungere il pareggio, sono abbastanza giustificate dalle alte necessità politiche che servirono a fare l'Italia, ma che pure si è messo un freno alla progressione ascendente. Accettando io le dichiarazioni e le promesse, mi permetterò solo di esprimere un voto ed è, che d'ora innanzi non si tolleri più la pessima consuetudine di sopragravare ancora la già enorme cifra che risponde alle pensioni per collocamento a riposo, lasciando balla ai Ministri dei singoli dicasteri di usare ed abusare della facoltà dei collocamenti a riposo, a detrimento del pubblico erario e tal fiata senza giustificazione di necessità del pubblico servizio.

Parrebbe anche a me che, a raggiungere gli scopi che tutti ci proponiamo, tornerebbe opportuno di ripigliare un'antica tradizione del Parlamento subalpino, di seguire cioè l'ordine logico nella discussione del bilancio presuntivo, accordando la priorità al bilancio attivo sul bilancio passivo.

Io penso che, ritornandosi a questa savia consuetudine, il Ministro delle Finanze procederebbe per una via più spedita e più sicura, perchè il bilancio dell'entrata starebbe come limite insuperabile, sicchè sarebbe chiusa la porta all'inqualificabile sistema di chi spensieratamente insiste per spese sopra spese, aggravando sopra aggravati, e poi quando si tratta di pagare le tasse non vuole più saperne.

Si è parlato molto, esagerando, delle vistose economie che si potrebbero introdurre nei servizi pubblici. E qui io mi associo pienamente

alle risposte dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Egli opportunamente notava che detratta la grossa cifra delle spese intangibili dal passivo, non rimane che la cifra ben magra di 590 milioni per tutti i servizi pubblici, la qual cifra paragonata a quella che apparisce nei bilanci di tutti gli altri Stati di Europa grandi e piccoli, risulta in proporzioni più esigue. Sarebbe pertanto una vana illusione, il prometterci i grossi risparmi dalle riduzioni di queste spese.

Io credo però che sia cosa opportunissima il provvedere ad una riforma di tutte le parti dell'amministrazione, pigliando a norma meno il criterio fiscale quanto il più elevato criterio morale, coll'intendimento di far cessare una situazione scompigliata, disordinata di tutte le parti dell'amministrazione, che toglie ogni vigore, ogni scioltezza di movimento, creando intoppi ed ingombri ad ogni piè sospinto con detrimento delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Mi pare che questi particolari in cui entra l'onorevole Senatore Vacca, troverebbero sede più opportuna all'occasione della discussione del bilancio.

Senatore VACCA. Non mi attendeva a questa interruzione; imperocchè, o io m'inganno a partito, o credo fermamente di avere giustificata la mia escursione, facendo comprendere al Senato, quanto altamente rilevi nell'interesse della sua stessa dignità, impegnata dalla mia precedente interpellanza al Ministro Sella, lo entrare in una discussione seria e solenne del sistema organico della tassa di ricchezza mobile, indicando le basi della futura e non lontana riforma, che logicamente si ha il diritto di aspettarsi dal nuovo programma del Presidente del Consiglio, che promette il riordinamento di tutto il sistema tributario.

Però nel desiderio di non abusare dell'indulgenza del Senato, io mi restringerò ad adombrare rapidissimamente i due ultimi concetti, l'uno che riferendosi all'argomento dei lavori pubblici, mi avrebbe dato appiglio a dimostrare, che sarebbe gravissimo errore esagerar tanto il principio inflessibile del doversi chiudere l'adito ad ogni qualunque spesa nuova senza contrapporvi immediatamente le vie e i mezzi da provvedervi, perocchè questa esagerazione condurrebbe alla più pericolosa delle conseguenze; sospendere cioè ed i lavori

in corso e quelli già preveduti ed ordinati a riparare a danni e a rovine imminenti.

Ed io avrei domandato all'onorevole Ministro delle Finanze, se non sia alto interesse della finanza stessa di svolgere e fecondare le forze contributive là dove s'impongono nuovi e incompensabili aggravii, sproporzionati alle condizioni economiche e al valore degli strumenti di produzione.

L'altro mio concetto attenevasi ad un argomento di ordine anche più elevato, la difesa dello Stato. E se il tempo non mi facesse difetto, io avrei dichiarato qui in quest'aula dopo la splendida discussione sulla difesa nazionale, illustrata da due eminenti capacità militari, che nomino a cagion di onore, il generale Menabrea, Relatore della Commissione ed il generale Gialdini nella sua splendida orazione, che io non esitai ad unirmi all'unanime voto del Senato sol perchè e l'uno e l'altro ordine del giorno dei due illustri Generali riuscivano alla stessa conclusione, cioè a sospendere la esecuzione delle opere di difesa nazionale insino a tanto che non si avessero i mezzi di sopperire alle spese.

Ed avrei conchiuso dichiarando che le mie convinzioni non sono diverse nè men profonde di quelle degli egregi uomini che nobilmente rappresentano l'esercito, voglio dire, che l'altissimo interesse della difesa nazionale si sovrappone ad ogni qualunque secondario interesse, sia pure di finanza, perchè ci pone di fronte al terribile dilemma dell'Amleto di Shakspeare: *essere o non essere*.

Mi rimane a toccare della questione giuridica, sulla quale mi terrò a poche idee generali, riserbandomi di ritornarci sopra nella discussione degli articoli.

Io mi restringerò a porre la questione nei suoi termini veri.

L'articolo I sottopone alla tassa di ricchezza mobile i redditi derivanti da censi in qualunque modo costituiti, decime di qualsiasi natura, capitali a *quandocumque*, soggiogazioni di Sicilia, e in generale ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, *comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario*.

Egli è da avvertire anzitutto che talune delle provincie del Regno si trovavano *ab antico* governate da legislazioni speciali e municipali, e propriamente le provincie romane dall'editto

pontificio del 1801, le provincie napoletane dalla legge organica della fondiaria del 1806, le provincie siciliane dall'atto del Parlamento siciliano del 1810.

Or bene, codeste leggi organiche avevano stabilito il principio che i redditi della natura enunziata di sopra vestissero il carattere di condominio, e garantissero ai possessori di essi redditi il diritto di ritenzione della parte aliquota rispondente alla entità del rilascio che facevano al domino utile.

Con questo regime adunque si crearono diritti acquisiti all'ombra delle leggi del tempo, i quali diritti non potrebbe per fermo una legge nuova disconoscere od alterare; che se il facesse, ognuno vede che questa legge nuova uscirebbe macchiata da un vizio radicale di flagrante ingiustizia, perciocchè da un lato verrebbe a consacrare la duplicità del pagamento a titolo di ricchezza mobile, senza tener conto della detrazione che ebbe a subire per le leggi speciali, e d'altra parte offenderebbe il gran principio statutario indiscutibile dell'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alle imposte come in faccia alla legge.

Nè per vero a me pare valida punto una obiezione che per avventura potrebbe muoversi rilevando che tra quei redditi cui accenna l'articolo 1°, ve ne ha taluno che mal potrebbe comprendersi e per la sua natura e per la sua genesi storica nelle categorie dei redditi che si vorrebbero eccettuati, imperocchè a questo oggetto si risponderebbe facilmente che sarà ufficio della scienza e della giurisprudenza il definire quali sieno e quali no i redditi compresi od eccettuati.

A far più sensibile la dimostrazione del mio assunto mi basterà porre in rilievo le conseguenze pratiche dell'applicazione dell'articolo 1° come sta.

E difatti volgendo l'esame alle singole prescrizioni di quelle leggi speciali ricordate dianzi si vedrebbe a primo intuito che, fatto calcolo della entità delle rispettive detrazioni, ne seguirebbe, che i possessori di redditi delle provincie romane pagherebbero un soprappiù del cinque per cento a titolo di ricchezza mobile, sicchè si eleverebbe per essi l'aliquota del pagamento dal 13, 20 per cento, che è quella del dritto comune, al 18, 20 per cento; le provincie siciliane, seguendo lo stesso criterio, pagherebbero il

20 per cento, e le provincie napoletane il 23 per cento.

Così essendo, mi è ben dritto il conchiudere che l'articolo 1° trarrebbe seco una grande offesa alla giustizia, ammettendo la duplicità del pagamento, e violerebbe ad un tempo il ricordato principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla imposta come alla legge.

Ho udito con grande attenzione le spiegazioni e le dichiarazioni che ci porgeva testè l'onorevole Ministro Guardasigilli, e confesso dal canto mio che se quelle spiegazioni sono degne di seria considerazione, non mi consentirebbero però di anticipare il mio giudizio, in argomento sì grave, onde è che mi riservo di esporre i miei apprezzamenti, quando si scenderà alla più larga discussione dell'articolo 1° del progetto in disamina.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non volevo prendere la parola, poichè mi riserbava all'art. 1 di rispondere alle osservazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Vacca. Ma siccome egli ha elevato la questione in una sfera molto più vasta, così io credo di non poter tacere sopra la parte generica del suo discorso, affinché egli vegga chiaramente qual era e quale fu sempre il senso di quel concetto di riforme avvenire a cui già accennai altra volta.

Perchè l'Italia, divisa com'era in sette Stati, con sette diverse legislazioni e con altrettanti diversi sistemi tributarii, venne riunita in una sola nazione, le nostre leggi e specialmente quelle tributarie furono fatte con affrettamento e senza avere gli ammaestramenti di un'esperienza precedente. Questo richiedeva la necessità politica, questo richiedeva la necessità finanziaria. Ora è venuto un secondo periodo, un periodo di revisione, nel quale noi dobbiamo riprendere ad esame il nostro sistema tributario e vedere col lume della ragione e dell'esperienza qual cosa debba correggersi, quale modificarsi, quale innovarsi. Io già dissi che questo compito dovea essere arditamente intrapreso; ma aggiunsi nello stesso tempo che un'opera simile non poteva farsi che gradatamente e lentamente.

Il concetto di portare dinanzi al Parlamento in una sola sessione una serie di leggi innovatrici di tutti i rami della cosa pubblica, fu sempre alieno dall'animo mio, persuaso come era che una riforma affrettata non avrebbe

potuto che rinnovare tutti i danni che già abbiamo avuto a subire, per la stessa fretta, una prima volta. L'opera della riforma quindi dev'essere intrapresa senza ritardo, ma vuol essere condotta con molta cautela e ponderatezza.

Io accennai d'aver presentato all'altro ramo del Parlamento il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria; dissi altresì che al riconvocarsi del Parlamento avrei proposto una riforma sul dazio di consumo, riforma che il tempo stesso ci costringeva a fare, perchè gli abbonamenti coi Comuni cessano col 31 dicembre 1875. Aggiunsi che da questa riforma sperava ne potesse venire un maggior beneficio all'Erario, e nello stesso tempo anche un miglioramento nelle finanze comunali.

I nostri trattati commerciali spirano nel 1876, e i più remoti nel 1877. Anche qui manifestai la fiducia di poter ottenere da una riforma delle tariffe daziarie un sensibile miglioramento nelle Finanze dello Stato. Su quest'argomento devo dire all'onorevole Senatore Vacca, che non ho alcuna esitanza. Io sono libero scambista oggi, come lo sono stato sempre; epperò credo mio dovere di rettificare qualche sua osservazione.

Non è stata l'ultima guerra che abbia indotto l'Unione Americana ad entrare nella via del protezionismo. L'America è stata sempre la patria del protezionismo, e si mantiene ognor fedele a quel principio, ch'io non credo buono, ma che essa ha ritenuto sempre utile alle sue finanze.

Quanto alla Francia, se, dopo i grandissimi disastri del 1870, un uomo illustre e benemerito, ma che però è stato sempre avverso al libero scambio, come il signor Thiers, ha proposto una tariffa sulle materie prime, se l'ha vinta anche in parte per la sua influenza e per gli eminenti servigi resi al suo paese, ora quello stesso sistema è in gran parte già abbandonato. Parmi adunque che nè l'uno esempio, nè l'altro, potrebbero essere invocati da noi.

In altra seduta il Senatore Audiffredi accennò, come conseguenza logica ed estrema del libero scambio, a una tariffa comune a tutti i paesi, senza trattati commerciali. Io risposi che non credeva affatto si dovesse andare fin là, sembrandomi cosa utile il negoziare dei trattati di commercio, e stringerli in condizioni favorevoli alla nostra industria. E ritengo che si possa ottenere questo fine, e

nello stesso tempo migliorare il provento erariale, senza però abbandonare il principio del libero scambio.

Sarei troppo lungo se volessi spiegare tutte le ragioni che mi si affollano alla mente in appoggio di quest'opinione. Ma chi ha seguito l'inchiesta industriale iniziata in Italia fin dal 1869, chi ha tenuto dietro, come ho fatto io, alle deposizioni e ai dibattimenti che hanno avuto luogo, avrà veduto che vi sono merci le quali sono tassate, venendo dall'estero, in una misura sproporzionata, talvolta irrazionale ed anche con danno del nostro erario.

Ne ciò deve far meraviglia se si pensa alle condizioni in cui ci trovavamo, e che ho testè accennato, quando furono stipulati i nostri trattati di commercio. Ma oggi che l'esperienza ci dà i lumi e che una inchiesta industriale è stata fatta con tutta la calma e saviezza in ogni parte del regno, io credo che si possa con sicuro animo argomentare essere possibile negoziare dei trattati nei quali si ottengano benefici maggiori per le nostre industrie, e che nello stesso tempo tornino anche di vantaggio maggiore al pubblico tesoro. Per conseguenza su questo punto sono chiarissimo, non abbandono il principio del libero scambio, credo però che non dobbiamo esagerarlo non negoziare trattati.

Abbiamo adunque, come dissi, la perequazione dell'imposta prediale di cui è già presentato il progetto alla Camera. Abbiamo la riforma del dazio consumo per la quale presenterò il progetto dentro l'anno 1875. Abbiamo anche in prospettiva i negoziati per fare nuovi trattati di commercio, e una nuova tariffa doganale. Abbiamo finalmente per la tassa di ricchezza mobile una Commissione composta di uomini competentissimi la quale sta occupandosi di questa materia.

Quanto alla tassa di ricchezza mobile io sono il primo a riconoscere che anche per essa sarà necessaria una riforma. Non escludo adunque, la proposta dell'onorevole Senatore Vacca. Solo dico che se le riforme in genere devono esser fatte con ponderazione, questa ne richiede più di tutte le altre perchè è facilissimo recar danni all'erario.

Noi non dobbiamo cambiare se non colla certezza di ottenere maggiori proventi, più equa ripartizione fra i contribuenti, maggiori semplificazioni e minori vessazioni nel-

l'applicazione dell'imposta. Questi devono essere i criterii coi quali dobbiamo regolarci nel fare le nostre riforme.

Io conosco troppo il senno e la esperienza pratica dell'onorevole Senatore Vacca, perchè non sia sicuro anticipatamente che egli approva questo concetto che senza perturbare interessi, senza capovolgere alcun ordinamento, migliora rinnovando lentamente. È questo del resto un concetto molto semplice, che se avrò l'onore di restare al posto in cui sono, mi sforzerò di eseguire; ma finchè le leggi presenti non sieno riformate, attenderò con ogni mia forza a far sì che vengano scrupolosamente eseguite e diano all'erario il maggior prodotto possibile cercando che tutti paghino erendendo difficili le frodi. Questa fu la base, questo lo scopo di tutti i provvedimenti finanziari da me presentati e quindi anche di quello che ora stiamo discutendo.

L'articolo 9 della legge del 1870 aveva già sciolto i problemi, ai quali faceva allusione l'onorevole Senatore Vacca; ma non ha chiuso ogni adito in guisa che non avessero a sorgere dubbi, e che fosse tolta la possibilità alle frodi per chi non voleva pagare. Io però non accresco il peso della tassa di ricchezza mobile: non ho alcun pensiero di modificarne nel presente schema l'ordinamento, non è questo il luogo. Mi limito a esaminare le leggi precedenti per constatare coll'esperienza dove ci sono dei rotti, per cui altri sfugge; dove delle filtrazioni d'acqua che vuotano il vaso che deve conservarsi pieno, e cerco di impedire queste filtrazioni, di rammendare questi rotti di riscuotere tutta la tassa di ricchezza mobile che tenta di sfuggire.

Ecco in brevi cenni il significato dei provvedimenti attuali; provvedimenti che io credo necessari, perchè, anche accettando le idee espresse dall'onorevole Senatore Vacca, intorno alla riforma futura del sistema tributario, urge di provvedere intanto ai bisogni che ci stanno sopra, e fare in modo che i due termini dell'entrata e della spesa possano al più presto possibile accostarsi. Così eviteremo di ridiscendere quella china che guida all'abisso, così ne conseguirà quel vantaggio del credito pubblico, che è uno degli elementi essenziali, uno dei fattori principalissimi della prosperità nazionale, e con essa della ricchezza del pubblico tesoro.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Sento innanzi tutto l'obbligo di ringraziare l'onorevolissimo Presidente del Consiglio delle spiegazioni, di che mi fu cortese con tanta squisitezza di modi. Ma d'altra parte non potrei trattenermi dal chiarire meglio l'animo mio intorno ai concetti ch'ebbi l'onore di esporre dianzi. Non fu mai mio pensiero di suggerire e raccomandare tutto un sistema di ricostituzione radicale e subitanea in fatto di finanza, come in ogni altro ramo dell'amministrazione pubblica; anzi ho pensato costantemente, nè mi mancò l'occasione di affermarlo in altre circostanze solenni che io reputo assai pericolose le riforme a sbalzi e poco mature, le quali sortirebbero l'effetto opposto a quello cui si rimira, scompigliando cioè e disordinando peggio il sistema che si vuol correggere. Epperò mi è parsa sempre una brillante utopia l'*instauratio ab imis fundamentis*.

Dichiarandomi adunque grato e soddisfatto della più parte delle spiegazioni che mi porgeva il chiarissimo Ministro delle Finanze, io mi permetterò ancora di conservare e non ripudiare taluna delle mie opinioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procederà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1.

Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'articolo 9, § 1, della legge dell'11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario.

Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima.

La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Per pareggiare i bilanci, poco potendosi sperare dall'economie, conviene trovar modo di accrescere le entrate; e prima di creare nuove imposte, bisogna disciplinare le attuali, correggerne i difetti, onde procurare maggiori proventi all'erario.

Ecco il principio, vi diceva or ora l'onorevole Presidente del Consiglio, a cui sono informati i provvedimenti finanziari con dieci progetti di legge, nove dei quali hanno di già meritato l'approvazione del Parlamento. Rimane in discussione quello relativo ai redditi di ricchezza mobile, che, essendo ispirato al medesimo principio, non mira certamente ad aggravare la condizione dei contribuenti, ma a rendere fruttifera la tassa a dispetto della malizia umana. Ho veduto coi miei occhi due grossi volumi stampati che dovrebbero fare arrossire taluni che hanno strombazzato contro lo zelo di onorati funzionari dell'amministrazione, i quali hanno curato l'adempimento dei propri doveri.

Non sono io, adunque avversario di questo progetto di legge, e mi era iscritto sul merito dell'articolo 1 nella ferma fiducia di veder corretta la disposizione che stabilisce la imposta di ricchezza mobile per i redditi che soffrono la ritenuta a causa del contributo fondiario. Io porto opinione che questo articolo 1 contiene una duplicazione d'imposta contro la intenzione del Ministro proponente. E mentre mi vedete armato di tutto punto con carte e documenti per impegnare un attacco contro il Presidente del Consiglio ed il Ministro Guardasigilli coi quali non posso stare a tenzone, mi trovo di già disarmato dall'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale con rara abilità ha saputo prevenire la mischia, accennando che, pur riconoscendo il Governo gl'inconvenienti che possono derivare in danno dei creditori delle rendite che patiscono una riduzione a causa della contribuzione fondiaria, prende impegno di sottoporre a gravi studi una questione non al certo di facile risoluzione, e presentare conseguentemente alla riapertura del Parlamento un progetto di legge valevole a conciliare tanti opposti interessi.

Il Ministero adunque, si è preventivamente accostato ai miei principii, e quindi sono cessate le ragioni per le quali io avea preparato un emendamento all'art. 1, tanto maggiormente che il presente progetto di legge dovendo ricevere la sua attuazione dal 1° gennaio 1875, il Parlamento si troverà convocato prima per discutere il progetto di legge promesso dal Ministero.

Credo opportuno però, per viemaggiormente sospingere il Governo alla presentazione del

promesso progetto di legge, di accennare per sommi capi le principali ragioni per cui la più stretta giustizia reclama che i creditori i quali soffrono la ritenuta per contributo fondiario, non abbiano a soffrire la imposta della ricchezza mobile per lo stesso reddito. Mediocre cultore io delle scienze giuridiche, ed investigando le sorgenti del diritto, non potrei adagiarmi alla teorica prevalsa presso il Governo e la Camera elettiva, che le decime, i censi bollari, ed i censi riservativi, sono redditi immobiliari non compresi, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, nella imposta fondiaria per la quale soffrono la ritenzione.

In una quistione sì grave riconosco che il Governo ha proceduto con maturo consiglio; e la Relazione ministeriale presentata alla Camera elettiva fa fede dello studio profondo a cui è stato sottoposto l'articolo in discussione. Svolgendo questa accurata Relazione, si vede bene che si è partiti dal principio che i redditi in discorso, essendo dalla legge dichiarati mobili, la ritenuta non è un equivalente dell'imposta la quale colpisce la produzione del fondo; e da questo principio si deducono con la detta Relazione ministeriale le seguenti conseguenze: « L'imposta fondiaria (sono parole della Relazione) grava il proprietario dello stabile per quanto attiene alla capacità produttiva del fondo; il censo, la soggiogazione e simili rappresentano un capitale estraneo alla sostanza del fondo, e producono per chi li possiede un reddito che, per le leggi generali sulla imposta fondiaria, non è colpito di contributo fondiario; ed infine quella ritenuta non va a beneficio dell'Erario, ma del debitore di tali annualità. » Queste ragioni sono ampliate con dottrina ed eleganza nella Relazione della Giunta della Camera elettiva, trattandosi in essa partitamente delle decime, dei censi bollari e dei censi riservativi.

Senza entrare *ex professo* nel merito della quistione, mi limito a far notare agli onorevoli Presidente del Consiglio e Ministro Guardasigilli, che si può con fondamento di ragione sostenere che il reddito per censo bollare deriva dalla sostanza del fondo, perchè il debitore paga coi frutti del fondo la rendita costituita. Non è ignoto che il contratto di costituzione di rendita ha molta affinità con la vendita, e differisce essenzialmente dal prestito ad interesse in ciò, che, con questo, il mutuatario

si obbliga di restituire il capitale, mentre nel *quandocumque* il venditore della rendita rimane l'arbitro di rimborsarne il prezzo. Lasciamo agli eruditi la discussione sulla origine di questo contratto di rendita costituita; ma quando le bolle dei Pontefici ebbero dichiarati usurari tutti gl'interessi ch'erano il prodotto di semplici prestiti, bisognò piegare la legge civile a leggi di un ordine interamente diverso. S'immaginò di costituire il creditore della rendita, proprietario, in certa maniera sino alla concorrenza del capitale, dei fondi che gli erano ipotecati, e gl'interessi furono riguardati come stanti, invece dei frutti del fondo, del quale fondo il creditore era reputato proprietario sino alla concorrenza. Col favore di questa modificazione il pontefice Martino V, approvò la costituzione di rendita colla famosa *Extravagante Regimini* del 1445. Questa risoluzione produsse i suoi benefici frutti, poichè il profitto moderato delle rendite costituite richiamò i capitali a questa direzione; ed il danaro comparve sul mercato.

Un fondo adunque era necessario per la validità di questo contratto. Non ignoro che in Francia, Carlo Molineo, col suo celebre trattato *De usuris*, imprese a dimostrare il falso principio su cui aggiravasi il diritto pontificio, e fu seguito dal Salmasio e da Ottomanno; ma gli scrittori francesi dicono che i Transalpini, cioè gl'Italiani, eran dominati dal diritto pontificio in siffatta materia, e che la bolla di Pio V era in Roma anche un atto di podestà temporale.

Ritenuto adunque che in Italia, per la costituzione della rendita, si richiedeva un fondo i cui frutti costituivano il reddito, non è a maravigliare che il fondo ipotecato era il vero debitore della rendita, e l'obbligazione personale del debitore poteva dirsi sussidiaria. Da ciò nasce che questa ipoteca era detta *irregolare*, per la ragione che la perdita del fondo ipotecato estingueva il reddito e liberava il debitore dal pagamento del capitale; mentre nel mutuo ad interesse la perdita del fondo ipotecato non altera i rapporti giuridici tra il debitore ed il creditore, l'azione personale rimane viva nonostante la morte della azione ipotecaria.

Tale essendo la natura del censo bollare, è molto a dubitarsi se il censo medesimo rappre-

senti, come ritiene il Governo, un capitale estraneo alla sostanza del fondo.

Mi piace ricordare in una quistione tanto delicata che lo stesso Senato del Piemonte considerò sempre l'azione personale del debitore della rendita costituita nel rapporto della esistenza del fondo che era ipotecato a questo reddito. La Bolla del Pontefice Pio V, che dichiarò illegittima una costituzione di rendita fatta a persone che non avevano fondi rustici, era stata nel Piemonte ricevuta e confermata dai diversi Editti dei Duchi di Savoia, e tra gli altri da quelli del primo dicembre 1623 e 2 maggio 1626.

Ora, è a sapersi che per un censo su di un fondo sito nella contea di Nizza occupata dall'armata francese nel 1792, il debitore emigrato nel Piemonte fu convenuto con l'azione personale, e condannato dal Senato di Torino con sentenza del 17 giugno 1794 a rapporto del dotto magistrato Giannazio, e ben a ragione, perchè il debitore del censo quando il fondo ipotecato *est in rerum naturam*, può essere convenuto con l'azione personale. Ma se il fondo fosse stato distrutto, non poteva il debitore essere condannato al pagamento del reddito.

Per quanto riguarda le decime, non dovendo io proporre per le accennate ragioni alcun emendamento io mi astengo dall'entrare nella discussione di merito. Dirò soltanto che nelle Provincie Meridionali e Siciliane le decime sacramentali da più tempo si possono considerare come estinte.

Le decime che hanno formato oggetto di preoccupazione dei legislatori sono state quelle dette prediali, dovute precipuamente dai coloni inamovibili sulle terre ex-feudali. Ora, queste decime o censi riservativi furono rispettate come unica riserva del dominio degli ex-feudatarii. Là dove non erano che lande incolte, oggi vediamo giardini ed alberi fruttiferi per la mano del colono che avea sparso il sudore della fronte sopra terre aride e deserte. Se i coloni sono proprietari, l'ex-feudatario conserva la proprietà del decimo o di altra quantità secondo le consuetudini, sui prodotti di queste terre, ancorchè le prestazioni fossero state commutate in canone in danaro.

Nella Provincia Romana abbiamo molte terre responsive; ed io debbo rallegrarmi coll'onorevole Ministro Guardasigilli che di già ha disposto gli studii opportuni per isvincolare le

terre da queste prestazioni. Si chiamano comunemente schiave le terre gravate di decime o corrisposte, e dovranno ben presto risentire i benefizii della libertà nell'interesse dell'agricoltura.

Per i redditi dei capitali *quandocumque*, delle decime e dei censi riservativi, si soffre la ritenuta pel contributo fondiario che paga il possessore: questi redditi si pagano dal possessore sino al momento in cui dura il possesso; cessato il quale, paga il nuovo possessore: per la perdita del fondo svanisce la prestazione, e se non si paga la prestazione, esistendo il fondo, non si dà luogo a devoluzione. E tutte queste cose non debbono forse convincere che la prestazione importa compartecipazione ai frutti sui quali si paga la fondiaria? E come non dire che la prestazione si attiene alla capacità produttiva del fondo e che per questa unica ragione si fa la ritenuta?

Qui cade in acconcio di richiamare l'attenzione degli onorevoli Ministri sullo stato di fatto in cui trovansi la provincia romana pel catasto fondiario. Il governo pontificio ebbe più volte ad occuparsi delle riforme degli estimi catastali, e tra i dubbi proposti alla deliberazione della sacra congregazione del censo per l'attivazione degli estimi rustici, rettificati in seguito alla revisione ordinata col regolamento 11 luglio 1835, fuvi quello se per terreni enfiteutici, livellari e responsivi avessero ad applicarsi nelle provincie di Roma e Comarca, di Viterbo e di Civitavecchia, le disposizioni adottate per le sezioni Marchegiana ed Umbra-Sabina, relative alle intestazioni dei fondi responsivi, e specialmente in ordine alle quote di estimo da attribuirsi a ciascuno degli interessati.

La legge voleva che le tasse pubbliche si corrispondessero da ciascuno in proporzione della rendita che percepiva.

Il *motu proprio* daziale del 19 marzo 1801, mantenne ferma la massima di far contribuire *pro-rata comodi* i diversi dominii, ordinando che la intestazione del tributo dovesse farsi in persona dell'utilista, il quale era obbligato *per comodo di percezione di gabella* di pagare la intera tassa, con facoltà di reindennizzarsi della quota gravante il direttario con una corrispondente ritenzione sul canone. Dunque è evidente che era *per comodo* di percezione di gabella che il possessore pagava l'intero tributo, e far

ritenzione si accordava al possessore, che pagava il reddito al direttario, non per un beneficio di legge, ma in compensazione del debito del direttario e che era stato estinto dal possessore. Ma però con successiva disposizione pontificia del 13 maggio 1803, si prescriveva, che, ove l'estimo censuale si trovasse diviso e ratizzato, ciascuno dei due allibrati dovesse pagare all'erario la dativa in ragione del rispettivo estimo; e sebbene Pio VII avesse ordinato nel 1816 la compilazione dei nuovi catasti, e la Sacra Congregazione dei catasti, alla quale ne veniva commessa l'esecuzione, avesse in massima escluso il ratizzo negli estimi dei fondi responsivi, s'incontrarono nella pratica, tali difficoltà che si è dovuto rispettare lo stato di fatto.

In questo stato di cose, io domando all'onorevole Presidente del Consiglio: colui che si trova allibrato nella provincia di Roma nel catasto fondiario per un reddito sopra un terreno responsivo, e per effetto della quale allibrazione corrisponde direttamente all'erario la sua rata di tributo fondiario, dovrà per virtù della legge che anderà ad attuarsi, corrispondere sullo stesso reddito anche la tassa di ricchezza mobile? Mi attendo una risposta che sarà certamente di non doversi pagare la imposta di ricchezza mobile. E perchè dovrebbero pagarla coloro che non trovandosi allibrati nel catasto fondiario pagano questa tassa mediante la ritenuta che ne fa il possessore della terra? Dai registri adunque del catasto, i quali si fanno per comodo dell'Amministrazione, si farà dipendere il pagamento di due imposte per lo stesso reddito!

Ed in quanto alle provincie napolitane e siciliane raccomando agli onorevoli Ministri di por mente, che l'articolo 1 del progetto in discussione è in dissonanza colla legge 8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime ex feudali. Il Senato ricorderà che approvandosi questa legge importante 8 giugno 1873, della quale ebb'io l'onore di essere Relatore, si conservò tutta la precedente legislazione sulla natura delle prestazioni ex feudali ancorchè convertite in canone in danaro. Quel progetto di legge fu presentato alla Camera elettiva sin dal 1862, e fu elaborato sopra principii che non furono ammessi dal Senato.

E sia detto ad onore della Camera elettiva, che i principii opposti prevalsi in Senato, tro-

varono in essa un benevolo accoglimento. La concordia tra i due rami del Parlamento nelle materie più gravi di generale interesse fa fede del patriottismo che ispira i voti dei due rami del Parlamento stesso e facciamo voti che questa concordia sia duratura per consolidare le nostre istituzioni.

Ora, è a sapersi che coll'art. 1 dell'accennata legge 8 giugno 1873, è ricordato il Decreto dell'8 giugno 1808, di cui è appendice l'altro del 17 gennaio 1810, sulla natura dei crediti per le prestazioni ex-feudali, cioè a dire di conservare la qualità di *censi riservati*. Epperò coll'art. 4 si determinò che la rendita delle prestazioni da doversi necessariamente nel termine di tre anni commutare in canone in danaro, sarà stabilita in quella stessa porzione in cui oggi si trova la prestazione *nella di fondiaria* col prodotto del fondo.

Su queste norme si stanno facendo in quelle due vaste regioni le commutazioni, cioè a dire che dalla rendita si deduce il contributo fondiario. E come conciliare per lo stesso reddito il contributo fondiario e la tassa di ricchezza mobile?

Sono cose queste adunque da dover richiamare l'attenzione del Governo nello schema di legge che dovrà presentare.

Mi astengo di entrare in altre considerazioni. E nel ringraziare il Senato della benevola attenzione e religioso raccoglimento con cui ha ascoltato le mie parole, desidererei che gli onorevoli Ministri manifestassero che terranno conto di queste raccomandazioni, affinché si persuadano coloro che saranno colpiti dalla presente legge che otterranno ben presto dal Governo e dal Parlamento una equa ripara- zione al danno che potessero risentirne.

Senatore GALOTTI. Dopo i discorsi di tanto straordinariamente colti giuriconsulti il campo è quasi mietuto; e io non mi farei a dir parola alcuna, se le mie opinioni non fossero diverse da quelle dei precedenti oratori. Imperocchè, o Signori, dopo tante dotte cose che essi hanno detto, io non credevo che tutti i discorsi si riducessero ad una raccomandazione; ma credevo che dovessero concludere col rigetto del primo articolo, ovvero colla proposta di emendamenti.

Io punto non dubito che le cose dette dall'onorevole Ministro, col quale mi onoro di essere legato da amicizia e che immensamente

stimo, siano dette colle migliori intenzioni del mondo. Nè io in questa occasione intendo rammentare l'antico adagio inglese che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, di buona volontà, di promesse. No, io son certo, certissimo che i Ministri pensano quel che hanno detto. Ma, o Signori, potranno mettere in atto le loro promesse? Ed in qual modo saranno messe in atto? Intanto noi votando questo primo articolo sapete che cosa votiamo? Questo articolo diventa legge, e la conseguenza ne sarà che colui il quale per una legge emanata da chi aveva pieno potere di emanarla, emanata quando venne stabilito il tributo fondiario, fu obbligato di rilasciare al possessore dello immobile che veniva gravato di fondiaria, parte del canone se si trattava di enfiteusi, parte dello interesse del suo capitale se aveva prestato a *quandocumque*, ora sopra lo stesso canone, sopra lo stesso interesse dee anche pagare per la ricchezza mobile.

Ma non in tutti i sette Stati, che ora formano il Regno d'Italia, fu emanata questa legge. Essa in varie epoche venne emanata nelle provincie napolitane, siciliane, romane, e questa ritenuta non fu uguale in tutte quante le provincie. E fu solo per le enfiteusi già fatte, nè gravò per le nuove enfiteusi i domini diretti.

Quindi, o signori Senatori, accadrà che coloro i quali appartengono alle provincie ove i domini diretti non furono obbligati a rilasciare una parte del loro canone, pagheranno solo per la ricchezza mobile, gli altri pagheranno per la ricchezza e per la fondiaria.

E nelle provincie napoletane, ove perchè la fondiaria era del venti per cento, e perciò la ritenuta fu del dieci, colui che riscuote poniamo cento annue lire per canone sopra di una terra censita, dovette rilasciarne dieci, ed ora sopra i novanta che gli rimane deve pagare pur la ricchezza mobile.

Quindi questo articolo rende la legge della ricchezza mobile non ugualmente gravosa per tutti i contribuenti; non parimente gravosa per tutte le provincie del Regno d'Italia. La prima cosa è una ingiustizia, la seconda, lo dirò francamente, è un fatto impolitico.

Mi si permetta di fare un'ipotesi. Se quando 2, 3 o 4 anni sono, perchè l'imposta fondiaria aumentava tanto per centesimi addizionali, per decimi di guerra, avesse avuta commiserazione dei padroni di censi, e si fosse detto: essi

avranno diritto di ritenere una assegnata parte del canone che debbono dare ai padroni diretti; Signori, si potrebbe avere adesso il coraggio di proporre che questo reddito fosse pure soggetto alla ricchezza mobile?....

Io non lo credo; or bene, Signori, colui il quale dopo aver fatto la prima proposta ora facesse la seconda, a parer mio farebbe cosa meno irregolare di quello che si fa quando si vuole gravare della ricchezza mobile la stessa somma, lo stesso reddito, il quale è già imposto per cagione della fondiaria.

Perchè, o Signori, questa dura proposta graverebbe tutti i domini diretti, tutti i canoni di tutta Italia e non avrebbe il vizio di essere disuguale ed impolitica.

Io credo, o signori Senatori, che il Ministro, invece di far promesse delle quali si appagano i due preopinanti, avrebbe dovuto dichiarare alle Camere, quale dovrebbe essere la sorte di coloro cui fu ordinato di pagare parte dell'imposta fondiaria, fare quello che ora promette di fare e poi proporre questo primo articolo.

E qui mi fermo, perchè non vorrei che si credesse che io fo la difesa di coloro che appartengono alla mia provincia. E, lo dirò pure francamente, in questo momento non vorrei essere napolitano, vorrei appartenere a talune provincie cui questo primo articolo non nuoce, per combatterlo con più forti argomenti, e dare così un'altra prova del mio amore per la giustizia.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore GALLOTTI. Io non intendo dimandare che coloro i quali furono condannati a rilasciare parte dell'utile del loro *quandocumque* e parte del loro canone siano perciò interamente esenti di tassa sulla ricchezza mobile.

Quello che io dimando, lo esprimo in un emendamento che leggerò al Senato.

L'emendamento che io propongo è quello che per un solo voto di maggioranza, o Signori, non fu accettato nell'altro ramo del Parlamento.

Ne darò ora lettura; esso si potrà accettare o no; ma una cosa non intendo e non intenderò mai, ed è che quelli che non credessero giusto questo articolo, non votassero in favore di questo mio emendamento.

So che questo mio emendamento farà forse ritardare di qualche mese l'attuazione della

legge. Lo faccia pure, non è nostra la colpa. La dignità del Senato non ne scapiterà. E chi crede che questo articolo contenga una ingiustizia, si rammenti che una ingiustizia non dee mai essere votata...

PRESIDENTE. Qui si parla per la giustizia e non altro.

Senatore GALLOTTI... Ho detto: coloro che credero ingiusto quest'articolo non lo debbono votare e debbono votare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma la parola ingiustizia non è parlamentare.

Senatore GALLOTTI. Mi perdoni, se mai ho pronunciata una parola che potesse dispiacere, io intendo ritirarla.

Ecco dunque il mio emendamento:

« Però la tassa relativa ai redditi contemplati al paragrafo precedente verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. Quando io lessi la Relazione del Senatore Pallieri mi fermai al commento che egli fece all'articolo 1. Egli scriveva:

« Con l'articolo 1 s'intende risolvere una controversia che fu diversamente decisa così dalle Commissioni amministrative come dai Tribunali. Si dichiarano a tal uopo soggetti all'imposta di ricchezza mobile, per l'articolo 9 dell'allegato N alla legge 11 agosto 1870, i censi, le decime, le soggiogazioni, e in generale ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario. »

Sopra di ciò desidero un primo chiarimento, cioè, se si intende che questo nuovo progetto di legge risolva d'ora in poi e soltanto per l'avvenire la questione agitata dinanzi ai Tribunali sull'obbligo di doversi pagare la ricchezza mobile da coloro che soffrono una detrazione fondiaria dalle loro rendite; ed ove quest'articolo venga ammesso non avrei nulla su ciò da replicare; però se si intende che quest'aggiunta che si propone oggi debba servire come una dichiarazione della legge 1870, io mi opporrei recisamente, per la ragione semplicissima che le interpretazioni delle leggi si fanno

tutte le volte che la legge rimane nei termini identici; ma quando nella nuova legge si stabilisce un principio non solo diverso, ma opposto a quello della legge precedente, la dichiarazione, o interpretazione che sia, non ha nè deve avere nessuna influenza su ciò che riguarda il passato.

E veramente credo che principii diversi esistano tra la legge del 1870 e il progetto di legge che ora ci si propone.

Infatti l'articolo 9 della legge 11 agosto 1870 dopo aver detto « che i redditi che non dipendono da un condominio o dominio diretto benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, » soggiunge: « Anche i redditi di natura fondiaria reale ed immobiliare saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile se non risulti che dal possesso di essi redditi o dal possessore del fondo dal quale provengono già si paghi un tributo in contemplazione dei redditi stessi. »

Questo è il principio che informava la legge del 1870 e pare a me che era molto ragionevole e giusto. Invece nel nuovo articolo di legge si dice:

« Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'articolo 9, § 1, della legge dell'11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario.

» Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima. »

Qui abbiamo dunque un principio diverso e direi nuovo, e perciò non potrebbe servire di scorta all'interpretazione della legge antecedente che dovrà unicamente esser di norma ai magistrati nel risolvere tutte le questioni che precedono la pubblicazione della nuova legge, e che non ha impero nè influenza alcuna sul passato.

Fatta questa osservazione, veniamo ora al merito della questione.

Dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli con tanta lucidezza risulta questo: che un vizio qualunque in questo articolo

esiste; e che si deve quando che sia trovare il rimedio a questo difetto. La conseguenza logica ed immediata sarebbe di trovare fin d'ora, e prima d'approvare l'articolo, questo rimedio, se veramente il vizio esiste. Bisognerebbe vedere quali e quante eccezioni si possono ammettere al nuovo principio che si verrebbe a stabilire, che potrebbero derivare dalla natura ed indole diversa de' censi, delle soggiogazioni ed altro di cui si fa cenno nell'articolo 1 in discussione.

Si dice che si presenterà un progetto di legge per rimediare a ciò al più presto possibile e forse prima che la legge che oggi ci si propone possa andare in esecuzione.

Il vizio esiste dunque a confessione dello stesso Ministro Guardasigilli, ed è questo, che mentre si ammette che i creditori di censi, soggiogazioni, ecc., vanno soggetti per legge a soffrire una detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario, malgrado ciò, devono esser soggetti all'imposta intera sulla ricchezza mobile.

Si aggiunge poi che questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima in guisa che se io sono creditore di lire 100, ne devo rilasciare 10 al mio debitore per ritenuta fondiaria; me ne rimangono 90 e devo pagare la ricchezza mobile in ragione del 13,20 0/0. Il calcolo è matematico, ma ingiusto.

Si è proposto un emendamento di cui il senso è questo: i creditori di censi in qualunque modo costituiti, di decime ecc., di cui nell'alinea precedente, che sono obbligati a soffrire una detrazione a favore de' debitori in relazione al tributo fondiario, pagheranno solamente il di più, che forma la differenza per la detrazione cui sono obbligati, e la imposta sulla ricchezza mobile.

Si darebbe in tal guisa ai censi ed alle soggiogazioni il carattere di ricchezza mobile a' termini di legge, ma si verrebbe a pagare quel tanto e non più, che pagano tutti gli altri possessori di rendite.

Un tale temperamento a me pare ragionevole ed equo. Si potrebbe forse dubitare, se sia lecito al legislatore d'immutare l'indole fondiaria de' censi, delle soggiogazioni ecc., e convertirli in redditi di ricchezza mobile, ma ad ogni modo si verrebbe almeno ad evitare lo sconcio di essere i creditori costretti a subire la detrazione a favore de' debitori dovuta per leggi

anteriori, e supposta valida e legale dall'articolo stesso che si discute, e la intera imposta sulla ricchezza mobile.

Or bene, sull'indole fondiaria de' censi e delle soggiogazioni in Sicilia ed in altre provincie del regno, basterebbe osservare, che in essi il carattere indelebile d'indole fondiaria risulta, dalla massima, che le soggiogazioni periscono con la perdita del fondo su cui sono gravitanti.

Allorchè per la prima volta fu stabilita la fondiaria in Sicilia, nel Parlamento siciliano si disse che si pagasse la fondiaria dai possessori dei fondi salva la ritenuta del 5 per cento.

Mi fa piacere di leggere poche parole in cui è rivelato il concetto di quei nostri vecchi e sapienti legislatori.

« Che se dal proposto nuovo sistema ne risultasse che alcun possessore, sia di terreni sia di soggiogazioni, di rendite urbane, o di rendite di altra natura, venisse obbligato a pagare sulla stessa rendita più d'una volta in differenti classi, dichiara il Parlamento non essere ciò sua intenzione, ed espressamente vuole che una rendita una volta tassata in una classe non sia sottoposta a contribuzione in altra classe. Quindi quelle rendite che soffrono la ritenzione del 5 0/0, non si debbono tassare nella classe delle contribuzioni dirette. »

Ed il Re di rimando:

« A rendere più facile e più giusto l'adempimento del nuovo sistema economico, S. M. ha tenuto in ispeciale considerazione le disposizioni e quanto a tale oggetto è stato proposto dal Parlamento, ed ha in conseguenza determinato le cose seguenti: I... VIII. Che, come ha saggiamente provveduto il Parlamento le proprietà non soffrano più d'una volta la tassa del 5 0/0, in guisa che quelle tassate in una classe non siano soggette a tassazione in un'altra. »

A questo stesso principio saggiamente s'ispirò il legislatore nella legge del 1870.

Infatti all'art. 9 sta scritto: anche i redditi di natura fondiaria e reale (e tali sarebbero appunto le soggiogazioni in discorso) saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione de' redditi stessi. Ed in quanto a' creditori delle soggiogazioni, che sono i possessori di essi redditi,

il tributo fondiario stabilito in contemplazione de' redditi stessi, è nè più nè meno che la detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario, di cui si parla nell'art. 1 del nuovo progetto di legge, ammettendosi per tal guisa un principio diverso ed opposto a quello della legge precedente.

Or bene, i creditori di censi, di soggiogazioni non esigono tutta intera la loro rendita, perchè sottoposta a detrazione in favore dei debitori, su i quali gravita il tributo fondiario per l'intero valore del fondo, il quale non risulta solamente dal valore intrinseco del terreno, ma dai capitali in esso versati, che forse ebbero origine da' creditori delle soggiogazioni.

Comunque sia, due sistemi si possono adottare: o di liberare fin d'ora i creditori delle soggiogazioni da ogni detrazione per non assoggettarli a due tasse in una volta, o di scemare dalla tassa fondiaria che pagano i possessori de' fondi le somme corrispondenti a quelle compensate in persona dei creditori delle soggiogazioni.

Col primo sistema si toglierebbe l'aggravio dalle spalle de' creditori per riversarlo su quelle de' possessori de' fondi: con questo secondo sistema le Finanze dello Stato ne verrebbero a soffrire un detrimento, ma provvedereste in modo più conforme a giustizia.

I creditori delle soggiogazioni pagherebbero la intera imposta sulla ricchezza mobile, ma non sarebbero più soggetti a detrazioni in favore de' debitori in relazione al tributo fondiario.

Io rispetto l'opinione dell' egregio signor Ministro Guardasigilli, e credo, che nella sua coscienza vorrà trovare una soluzione ragionevole ed equa a questioni tanto delicate. Ma questo rimedio giungerà in tempo per evitare che sin dal giorno che sarà pubblicata questa legge, i possessori dei censi o delle soggiogazioni ecc. non debbano pagare una doppia tassa?

Ecco quali sono i gravi dubbi che mi agitano e conturbano l'anima, e mi vietano di accettare quest'articolo nel modo in cui è concepito. Ma la necessità ci sospinge, ci si dice sovente, e il Senato pur troppo è spesso costretto di accettare o di respingere una legge senza poterla emendare: ma spero e confido che questa fatale necessità debba una volta cessare. Per conto mio, non posso accettare una legge, se in essa si contiene una disposizione qualun-

que, che urta la mia coscienza e viola le norme eterne della giustizia: in fin de' conti, me ne rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Signori, quale uno dei membri della minoranza della Commissione permanente di finanza, mi premea esporvi le ragioni del mio contrario voto, e sempre più a ciò mi determinava l'onorevole collega Relatore, che stretto dalla brevità del tempo non potè dare alle mie osservazioni, fatta nel seno della Commissione, un posticino nella sua elaborata Relazione. Egli lo avrebbe fatto, è solito farlo, ma il tempo era corto e non vi era da rimediare. Ma se in questa discussione, e per questa sola cagione io avessi potuto prendere la parola, l'avrei dovuto fare ora che le ultime dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze hanno in me destato un grave dubbio, ed una grande perplessità.

L'egregio signor Ministro ha detto testè che egli si trova in presenza di controversie, ed in tutti i tribunali del Regno, in ordine al significato di quelle disposizioni di legge, che riguardano le ritenzioni, e che una volta per sempre egli avea creduto per fine a codesti litigi sorti a malgrado dell'articolo nono della legge del 1870, e nel quale si era riuscito trovare delle frasi capaci ad ingenerare dei dubbii, di tal che la bisogna era di nuova ricomparsa più che prima fervente di questioni; e al Ministro *per rattoppare queste aperture* (l'idea è felicemente meccanica), dell'articolo nono della legge del 1870, fu mestieri presentare al Parlamento questo progetto di legge. Per queste parole autorevoli, o Signori, si è sollevata in me una vera costernazione.

Quando ascolto il Ministro delle Finanze, il quale crede, con questo articolo primo del progetto, colmare il vuoto che lasciava la legge del 1870, ho domandato a me stesso quale sia il vero modo prescelto per ottenere tanto scopo? L'articolo nono della legge dell'11 Agosto 1870 dettava che erano esenti dal pagare la ricchezza mobile quei possessori di essi redditi, e quei possessori del fondo da cui provengono, quando già si paghi un tributo stabilito in contemplazione de' redditi istessi.

Questa parola *tributo* è stata il bersaglio delle più svariate interpretazioni; taluni la credevano necessariamente significante *tributo fondiario*;

altri credevano che non essendo espressamente accompagnata da questa qualifica fosse illegale restringere il largo significato della parola tributo. Ebbene, il Ministro, come a me appare, vi dice esser dovuta la tassa sulle soggiogazioni e simili, sibbene subiscano qualche detrazione a favore del debitore in *relazione al tributo fondiario*.

Ecco il rimedio trovato, ecco come si tende a stabilire per il Ministro, che il pagamento di un *tributo fondiario* non esenta chi lo paga dal pagare sulla stessa rendita la tassa di ricchezza mobile.

Destate tutta la vostra attenzione, o Signori, e subito vi avvedrete che il Ministro non ha rattoppato l'articolo nono della legge del 1870; ma ci vuol condurre a distruggere da cima a fondo uno de' più grandi principii della legge del 14 luglio 1864. Per essa legge era detto, e mi permetterete, o Signori, che io ve lo dica fra poco anche con orgoglio di Siciliano, per essa era proclamata una profonda verità mercè l'articolo 8. Esso prescrive: *Ne saranno esenti i redditi procedenti da beni stabili che si trovino soggetti alla contribuzione fondiaria e prediale*. Era questa disposizione, o Signori, l'attuazione di una verità inconcussa. Due volte la stessa persona non può venir colpita da tassa per la stessa causale: se una persona è gravata per la sua rendita dall'imposta fondiaria, essa non può mica per la stessa rendita essere gravata dall'imposta di ricchezza mobile; questo netto, e solenne principio ebbe dal Consiglio di Stato con deliberazione del 20 marzo 1866 la più soenne applicazione a favore de' creditori di soggiogazioni, e simili. Questo principio è stereotipato nell'articolo 57 del Regolamento approvato con Decreto del 26 maggio 1868.

Questo principio non si osò offendere con l'articolo nono della legge del 1870. Ma questo articolo, dice il Ministro, ha bisogno di venir rattoppato, e per occasione del rattoppo si intende offenderlo, annientarlo in quel tanto che desso non avea offeso il dommatico principio del 1864, limitandosi a menzionare il *tributo* senza l'aggiunta di *fondiario*.

Signori, non esito a proclamarlo, voi siete invitati oggi a votare la distruzione di un principio che tiene luogo di assioma, di quel grande segno della separazione che vuole la legge tra l'imposta di ricchezza mobile, e la tassa fondiaria. Vi diceva io poc'anzi che carezzava il

mio amor proprio il ricordarvi come cotesta è una verità già, quasi da 13 lustri bandita nel mio paese.

Il Parlamento siciliano del 1810 quando imponeva, e dava diritto alla ritenzione, usciva in queste parole:

« Che se dal proposto nuovo sistema per qualunque caso ne risultasse che alcun possessore, sia di terre, sia di soggiogazione di rendite urbane e di rendite di altra natura, venisse obbligato a pagare sulla stessa rendita più di una volta in differenti classi, dichiara il Parlamento non essere ciò sua intenzione, ed espressamente vuole che una rendita, una volta tassata in una classe, non sia sottoposta a contribuzione in altra classe. »

Il Re, sanzionando, dispose uniformemente.

Adunque, o Signori, io non mi stanco di ripeterlo, egli è un principio il più fondamentale che abbiamo in fatto d'imposte, quello che esse non debbono concorrere per la identica causale sulla stessa persona. Ora, quando coll'articolo primo il Ministro vi propone di accettare una disposizione con cui si sancirebbe che la tassa di ricchezza mobile sarà pagata anche da quegli che sottostà ad una ritenzione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario, questa sanzione conculca il principio, annienta la distinzione, e farebbe pagare la tassa di ricchezza mobile a colui che pur ha pagato su quella rendita un'aliquota di tributo fondiario.

Però io mi aspetto una risposta. L'onorevole signor Ministro mi dirà che ha usato le parole: *ritenzione in relazione, ecc., al tributo fondiario, e non già in dipendenza, in compartecipazione al tributo fondiario*. Ed io, tantosto replicando al Ministro, dico che tutti avete inteso menzionare e che tutti ripetiamo frequentemente la parola *ritenzione*. Ma a niuno è sorto il pensiero di analizzare, di scrutinare cosa significhi la parola *ritenzione* in rispetto della materia in cui è adoperata. Per carità, addentriamoci un poco a mettere in luce il vero senso giuridico di cotesta parola; ritenzione, è forma; ritenzione, è modalità. Si ritiene quando si ha il diritto di creditore insieme, ed il dovere di debitore. Voi, o Signori, che nelle materie del diritto civile siete maestri, conoscete che il Codice civile, tra i modi con cui si estinguono le obbligazioni, comprende la compensazione, e in materie di diritto privato, la compensazione è l'esistenza

di due debitori e di due debiti, che al momento stesso della contemporaneità esistono reciprocamente, e si estinguono per la quantità corrispondente. Dunque il Codice civile, colla parola sua solenne, allocando la compensazione fra i modi di estinguere le obbligazioni, ben troppo eloquentemente ci insegna che la compensazione è una modalità, una forma estrinseca che ha per materia la coesistenza di rapporti giuridici di credito, e debito, ma sincroni, tra due stesse persone.

Ma io vado più avanti, e sono felice nel paragone che sto per esporvi: Tutti voi, o Signori, profondi conoscitori delle materie in esame, avete attinto dalle leggi finanziarie che esista la ritenzione come modo di estinguere una obbligazione, di pagare una tassa, una imposta. E fra le altre leggi havvi quella sulla tassa di ricchezza mobile che vi tien parola della *ritenzione*.

Appunto nel 1866 si era osservato che molti possessori della rendita sul Debito Pubblico, forniti di cartelle al latore, non pagavano su tale rendita l'imposta di ricchezza mobile. Cosa ha sancito la legge? Ha detto che la tassa sul Debito Pubblico la si pagherà per via di *ritenzione*. Dunque *ritenzione* nel linguaggio finanziario è lo stesso che compensazione nel linguaggio civile; dunque come in questo è una formola con cui si esprimono le compartecipazioni di due persone in due contemporanei debiti, di tal che per operazione di diritto nella quantità corrispondente si estinguono.

E se non vi tediassi, direi che il portato, il significato della ritenzione per la parte del debitore sarebbe quest'esso che il creditore della soggiogazione ed il debitore di essa sono compartecipi nel debito della tassa fondiaria; il debitore della soggiogazione allibrato ne' ruoli fondiarii paga l'intero, e quindi al suo compartecipe oppone la ritenzione, ossia la compensazione civile quando viene a pagargli la soggiogazione. E direi bensì che il portato, il significato della ritenzione per la parte del creditore è la forma con cui dimostra all'Amministrazione che fu compartecipe nel tributo fondiario; e che il credito riscosso, cioè la rendita, la soggiogazione furono già colpite da una tassa, e non possono sottostare ad un'altra:

Così è di evidenza, o Signori, primo: che la ritenzione è una formola, una modalità di compensazione tributaria, e nulla più; secondo: che

essa è in relazione al tributo fondiario, solo perchè è già avvenuta la compartecipazione, senza la quale sarebbe impossibile esistesse il diritto di ritenzione.

Non ha diritto di ritenzione se non chi compartecipa, e soltanto in relazione alla compartecipazione egli ritiene. Così è meno permesso al Ministro di potersi liberare dal mio rimprovero di violazione del gran teorema della unità d'imposta, e per la stessa causa nella stessa persona, adducendo che si parlò in questo articolo di *relazione*, e non di coesistenza di obbligo alle stesso tributo fondiario.

E ancora, o Signori, seguitemi pazientemente nello svolgimento di un concetto, che io credo dovervi accennare come ultimo, e che cercherò di presentarvi più chiaramente che per me si possa.

Il possessore del fondo paga l'imposta fondiaria. Ebbene, o Signori, è per una legge formale, per la quale egli ha il diritto di ritenere una data aliquota sul suo debito di soggiogazioni e simili, come tutte sono leggi quelle che avete sentito sì dottamente ricordare da' miei onorevoli colleghi Vacca, e Miraglia.

Queste leggi devono essere dal Potere Esecutivo, sinocchè durano, protette, ed assistite nella loro piena e tranquilla applicazione. E di fatto quando si accende controversia dinanzi al Magistrato civile pel pagamento della ritenzione, avete sempre veduto che dai nostri Magistrati si è stati pronti a condannare il titolare della soggiogazione a sottostare alla ritenzione. Or perchè il Magistrato possa emettere cotesta sentenza, è d'uopo, è imprescindibile che siano esse l'eco, l'attuazione di legge vigente, e che a questo riguardo l'autorità presta il suo braccio per l'esecuzione di quei giudicati.

Dunque sarete certamente convinti che le leggi per cui è sancita la ritenzione, sono in vigore. Ebbene, con il presente progetto di legge niente altro si vuole da voi che scordiate sussistere sotto l'impero di quelle leggi, che una ritenzione legale e non contrattuale, sebbene si deve far durare, nulla significhi per se stessa, nulla dimostri, neppure una modalità di tributo fondiario; a tutto si vuole che passiate sopra, come Achille passò con il suo carro sul cadavere di Ettore. Signori, questo è proporvi una ingiustizia, e la racchiude

questa legge, ed io non sto in forse di proclamarlo.

Gli effetti di questo primo articolo della presente legge, scritto come è, non conducono affatto all'eguaglianza che il Ministero ed il potere Legislativo, hanno tanta scienza in materia di tributi. No! Per questo articolo avverrà che in una regione il possessore di una soggiogazione paghi il 13 ed un quinto per cento, in altra il 20 ed un quinto, in altra il 23 ed un quinto. Che razza di eguaglianza è quella che propugna questo articolo di legge?

Non mi do carico della detrazione sull'imponibile, come sollievo, come mitigazione offerta al bistassato creditore: molto lungamente parlerei se vi dimostrassi come questa concessione è la più evidente prova della ingiustizia dell'articolo in esame.

Finisco nella sicurezza di aver dimostrato che l'articolo primo di questo progetto di legge che il Ministro dice inteso a rettificare gli equivoci che lasciava venir fuori l'articolo nono della legge del 1870, viola un principio fondamentale, che voi avete caro quanto me. Sì, o Signori, non propongo emendamenti; ma anticipatamente dico che, mentre a questa legge in tutte le altre sue parti io darei il mio voto, sono obbligato per la ragione di non esser questo il tempo di proporre emendamenti, di dichiarare che darò il voto contrario a tutta la legge.

PRESIDENTE. La parola è ora al Senatore Pica.

Senatore PICA. Io credevo veramente che, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli, niuna discussione avrebbe avuto luogo intorno a questo progetto di legge, poichè egli, più per equità che per stretta giustizia, accennava a provvedimenti ulteriori, alcuni dei quali erano già stati consegnati nel progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria, i quali avrebbero temperato quanto poteva parer duro nell'articolo 1 della presente legge.

Per altro approvai le parole degli onorevoli Senatori Vacca e Miraglia, le quali non tendono ad altro che a stringere il Ministero a raffermare questa dichiarazione, ed a sollecitamente provvedere a quei temperamenti che potevano reputarsi opportuni.

Ma quando, o Signori, ho inteso l'onorevole Gallotti sorgere a proporre un emendamento che, non possiamo negarlo, equivarrebbe allo stato attuale delle cose al rigetto di questa

legge; quando ho udito altri onorevoli Senatori qualificare d'ingiusto e contro coscienza l'articolo primo della medesima, che io credo giusto e ragionevolissimo, ho sentito il bisogno di accennare le ragioni per le quali io, al contrario, con sicura coscienza voterò questo articolo e la legge intera.

Ecco infatti di che si tratta:

Quando le leggi ecclesiastiche, e, spesso anco le leggi civili vietavano come usurario ogni mutuo ad interesse, e nonpertanto i bisogni della vita e del Commercio richiedevano che mutui fossero fatti, quelli che mutuavano allora danaro, volevano, essere sicuri della restituzione e d'un discreto interesse che li compensasse in qualche modo del lucro cessante e del danno emergente, per usar la frase di que' tempi, e perciò si procurò dare ai mutui ad interesse, una veste più onesta e quindi s'immaginarono questi contratti, chiamati censi bollari o *quandocumque*, soggiogazioni, quartesi ecc., mercè i quali si simulava la vendita di tutti o di una parte soltanto dei frutti di un fondo determinato in perpetuo o finchè il capitale mutuato non fosse restituito, e contemporaneamente a questi frutti si assegnava un prezzo immutabile, che dal debitore o possessore del fondo si prometteva pagare all'acquirente o creditore in luogo de' frutti istessi: questo prezzo corrispondeva d'ordinario al cinque o meno per cento sul capitale mutuato; era quindi un contratto che apparentemente trasferiva in tutto o in parte l'usufrutto del fondo all'asserto acquirente, ma realmente assicurava al creditore il pagamento d'un reddito certo, garantito da pegno immobiliare.

Perciò ogni possessore del fondo era obbligato al pagamento del censo, finchè il fondo istesso non periva, e l'annualità censuale rimaneva sempre la medesima, crescesse o scemasse il reddito.

Così stavano le cose prima della rivoluzione francese, e prima che essa con le armi recasse in Italia le sue leggi e gl'instituti e le imposte che ai nuovi ordinamenti s'adattavano, e fra esse la contribuzione fondiaria.

Per effetto necessario di questa prelevazione d'un tributo annuo, a favore dello Stato sui beni immobili, in proporzione del loro reddito, la condizione dei possessori dei fondi sommessi al censo era gravemente deteriorata, poichè al pagamento dell'annualità censuale si aggiun-

geva il pagamento del tributo fondiario, e così mentre il reddito scemava, per fatto del Principe, l'obbligo dell'annualità censuale rimaneva immutato verso il creditore.

Era quindi giusto, che, essendo diminuita la rendita, fosse anche diminuito il corrispettivo di questa, ossia l'annualità censuale; per ciò si disse dai legislatori: voi possessore del fondo, chiunque voi siate, o l'originario debitore, o qualunque altro che abbiate presentemente il godimento dello stabile censito, a qualunque titolo abbiate sostituito l'antico obbligato, poichè pagate su di esso allo Stato una nuova e non preveduta imposta che vi scema il reddito, è giusto rimangiate in parte discaricato da quella prestazione annuale che da voi si paga per avere il diritto di continuare a percepire que' frutti già apparentemente venduti al creditore del censo. In altri termini, il creditore dovea sopportare una diminuzione sul suo reddito proporzionato alla prelevazione che sui frutti dei fondi rustici od urbani, faceva lo Stato pel contributo fondiario.

Questo stato di cose, o Signori, è durato fino adesso; se il reddito del creditore è diminuito, la diminuzione è avvenuta non perchè egli paghi l'imposta fondiaria, ma perchè invece a cagione di essa, è diminuita la rendita che egli aveva acquistata in perpetuo e commutata in denaro; in altri termini il prezzo è scemato, perchè la cosa acquistata è in parte perita, assorbita dal tributo fondiario.

Questo fatto sopravvenuto, ha motivato l'intervento del legislatore, il quale ha detto: Ristabiliamo la bilancia, l'eguaglianza fra questi due contraenti, alterata da siffatto nuovo ordinamento dei pubblici tributi, e però facciamo che colui che paga l'imposta fondiaria ritenga qualche frazione dell'annuo reddito imposto sul fondo a titolo di censo e paghi qualche cosa di meno al suo creditore. Non era esempio nuovo, o Signori, ma roba vecchia. La riduzione degli interessi era stata adottata dai tempi antichi, e sovente in seguito di rivolgimenti politici o di mutate condizioni economiche, ed i Sovrani assoluti si avevano spesso attribuito il diritto di ordinare siffatte diminuzioni d'interessi per ingraziarsi i molti poveri con denaro di pochi ricchi: le plebi a scapito degli ottimati.

Io ricorderò, per esempio, che nelle provincie napoletane per i debiti dei Comuni, molte volte intervenne il Governo, riducendo le an-

nualità censuali: sol perchè all'antica misura, essi non potevano soddisfarli. Ciò significava però sempre riduzione accordata a coloro che dovevano pagare questi interessi o annualità censuale, ma non un mutamento nei rapporti giuridici del debitore verso il creditore o una confusione dei loro diritti ed obblighi rispettivi.

Perciò la fondiaria fu peso esclusivo del possessore di fondi, sieno o no censiti e tanto è ciò innegabile, che mentre il tributo fondiario crebbe incessantemente in mezzo secolo, e minaccia tuttavia altri aumenti, la ritenuta a danno del creditore censuale, occasionata ma diversa dal contributo fondiario, è rimasta all'incontro sempre la stessa immutata ed immutabile.

Il possessore del fondo è l'unico proprietario ed appunto perciò è l'unico obbligato al pagamento della imposta fondiaria, l'unico contro il quale procede l'esattore: il creditore censuale non paga nulla per imposta territoriale nè è iscritto nei ruoli catastali, ed ora solo conserva la rimembranza che il suo reddito a tempo degli avi suoi, era maggiore d'un 5. d'un 6. di un decimo di quello attuale.

Dunque il possessore del fondo percepisce un reddito fondiario, il creditore censuale un cospicuo tutto distinto, un'interesse su d'un capitale assicurato sulla rendita di un'immobile: il primo se soddisfa, appunto per ragione del dominio che gode esclusivamente, la imposta fondiaria soltanto, il secondo non può sottrarsi all'imposta della ricchezza mobile.

Ed è giusto che il possessore di questo censo paghi la tassa di ricchezza mobile come la pagano tutti gli altri cittadini.

Se si vuole l'uguaglianza di tutti, non facciamo distinzioni forensi, procuriamo invece che tutti paghino, e ciò facendo compiremo il nostro dovere imparzialmente e provvederemo al bene del nostro paese.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Signori Senatori, dotti ed eloquenti discorsi avete udito contro l'articolo I. Essi però non hanno punto scossa l'intima mia convinzione, la quale d'altra parte è stata rafferzata dalle erudite e patriottiche considerazioni dell'onorevole Collega cui succede nel parlare.

Prima di tutto debbo dire all'onorevole Senatore Caccia, che io non accetto il rimprovero di non aver dato ampio svolgimento alla sua opinione, ma di averla soltanto accennata. Impeccchè, avendo egli nella Commissione dichiarato che si riservava di esprimere le sue idee al Senato, io non avrei mai potuto esporle così bene come egli ha fatto testè; tanto più che esse erano diametralmente contrarie alle mie. Inoltre, la mia Relazione fu letta alla Commissione, ed approvata. Che se egli non era presente, per essere giunto un po' tardi, ne fu però testo informato, ed è allora che avrebbe potuto opportunamente fare tutte quelle osservazioni che avesse stimato.

Entro in merito.

L'onorevole Senatore Caccia ha dedotto da alcuni articoli della legge 14 luglio 1864 un argomento contro l'attuale articolo 1. Le disposizioni di quella legge sono estranee alla presente questione, ma ne parlerò anch'io, così per far rilevare l'insussistenza delle opposte obiezioni, come per dare un saggio dell'applicazione dell'imposta ai censi, alle soggiogazioni, alle decime ed alle altre prestazioni di cui nell'articolo 1, finchè la legge stessa non venne, rispetto alla tassabilità di tali redditi, surrogata da quella dell'11 agosto 1870.

Nella legge del 1864 non si fa specifica menzione delle prestazioni di cui si tratta. Dall'articolo 6 era considerato come reddito di ricchezza mobile ogni specie di reddito non fondiario, e nell'articolo 8 si eccettuavano dall'imposta di ricchezza mobile i redditi procedenti da beni stabili soggetti alla fondiaria. Questi due articoli diedero luogo ad un'infinità di questioni, che nel primo stadio furono in modi affatto diversi e contrari definite. Si era in piena anarchia, e a fine di cessarla venne alla Commissione centrale conferita giurisdizione per risolvere i reclami diretti contro le decisioni delle Commissioni provinciali.

E poichè alla Commissione centrale mi volle preposto il Ministro Scialoja, posso dire che le giungevano a centinaia i reclami concernenti ai redditi di cui ci occupiamo, i quali tutti furono da essa riconosciuti esenti dall'imposta di ricchezza mobile, stante la loro natura fondiaria, quando pagavano direttamente o indirettamente contribuzione prediale. E qui notate bene, o Signori, che si doveva allora esaminare se erano di natura *fondiaria*, lad-

dove, dopo la legge 11 agosto 1870, convien vedere se sieno di natura *immobiliare*.

Per una sola specie di tali redditi si adirono i Tribunali, per le decime. Quanto alle altre, non vi ricorrevano certamente i loro possessori, i quali non venivano iscritti sui ruoli, nè vi ricorreva l'Amministrazione finanziaria, che aveva accettata la giurisprudenza della Commissione centrale.

Rispetto alle decime, la questione aveva acquistata un'importanza grandissima dopo la fausta unione della Venezia, dove ne esiste un'immensa quantità.

Delle Commissioni locali, le une esentavano le decime da tassa, le altre ve le sottoponevano; il medesimo era delle Commissioni d'appello, tanto che in alcune provincie le decime erano ritenute esenti da imposta, e nelle altre erano ritenute tassabili. La Commissione centrale avendole dichiarate esenti, la Finanza risguardò come gravatorie tali decisioni e le denunciò all'Autorità giudiziaria. In prima istanza si divisero i Tribunali, appunto come le accennate Commissioni inferiori, giudicando gli uni le decime immuni da tassa, gli altri soggette. Quando penso a quel tempo, mi tornano a mente i versi del Cantor dei Tristi:

Mulciber in Trojam, pro Troja stabat Apollo;
Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Ma, oltre a questi Dei, v'era un consesso di Dei maggiori a Venezia, e un consesso di Dei supremi a Firenze. Si appellò quindi a Venezia, e quella Corte, pronunciando in senso favorevole alla Finanza, stabiliva che le decime dovevano soggiacere alla tassa. Coloro ch'erano rimasti soccombenti in appello si rivolsero alla Corte di cassazione, la quale ravvisò infondate tutte le precedenti decisioni, diede torto a tutti, ed annullò l'impugnata sentenza, dicendo che bisognava distinguere fra decime e decime, che le feudali o comuni andavano esenti da tassa, e vi andavano soggette, le ecclesiastiche.

Vi ho così, o Signori, data un'idea dell'andamento dell'imposta di ricchezza mobile in riguardo ai censi, alle soggiogazioni, alle decime, e agli altri redditi di che si disputa, durante il periodo in cui la loro tassabilità dipendeva dalla legge del 1864, alla quale, per quanto spetta a siffatti redditi, fu sostituita quella dell'11 agosto 1870. Imprende pertanto a spiegare anzi tutto la genesi di quest'ultima

legge, che siamo chiamati a interpretare, ciò che forma l'unico oggetto dell'articolo in discussione, giacché non havvi qui luogo a innovazioni, come erroneamente credono gli onorevoli Senatori Vacca e Miraglia, e dubita l'onorevole Senatore Errante.

Il Ministro Sella, intendendo, come i suoi predecessori ed il suo successore, a introdurre utili riforme nell'assetto e nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, vide che alcuni redditi ne andavano esenti, quando invece, per la loro natura mobiliare quantunque fondiaria, giacché questa qualità non esclude quella, dovevano esservi assoggettati. Vide che certi redditi sfuggivano troppo spesso a ogni tassa, perché, quando si volevano sottoporre alla prediale, allegavasi ch'erano mobiliari, e, quando si voleva colpirli come redditi di ricchezza mobile, asserivasi ch'erano fondiari, come, ad esempio, i proventi di miniere, di torbiere, di canali d'irrigazione. Perlocchè, fra i provvedimenti finanziari dal prefato Ministro presentati al Parlamento nel 1870, ve n'era uno concernente l'imposta della quale si ragiona, e che conteneva tale disposizione per cui tutti i redditi che non pagassero la fondiaria dovevano sottostare all'imposta di ricchezza mobile.

La Commissione della Camera elettiva, detta dei Quattordici, cui stava a capo l'attuale Presidente del Consiglio, trovava eccessiva quella disposizione, temendo che potesse in qualche caso colpire il canone enfiteutico, quando, cioè, o per patto speciale, o per catastali prescrizioni, di cui havvi tanta varietà in Italia, dovesse l'utilista sopportare tutto il peso del tributo prediale senza diritto a rivalsa. E però la Commissione proponeva di assoggettare all'imposta di ricchezza mobile i redditi anche di natura fondiaria, il possessore dei quali, non avendo diritto di proprietà o condominio sul fondo da cui provengono, non paga né direttamente né indirettamente l'imposta fondiaria.

A tale emendamento un altro ne venne contrapposto da un onorevole Deputato, profondo giureconsulto, eminente magistrato, che ora abbiamo la sorte d'annoverare fra i nostri Colleghi, al quale, quando sorse per addurre i motivi della sua proposta, dallo stallo ministeriale, da quello della Commissione e da tutti gli altri, si gridò che il suo emendamento era senza

più accettato, tanto che la voce dell'oratore fu soffocata dalle acclamazioni. A quest'emendamento corrisponde appunto il paragrafo primo dell'articolo 9 della legge 11 agosto 1870, del quale ha già dato lettura l'onorevole Senatore Errante.

Avvertite, o Signori, che dell'interpretazione di quest'articolo 9 unicamente ora si tratta; non si tratta punto d'introdurre una innovazione, come ha supposto l'onorevole Senatore Vacca, nè di fare un nuovo ordinamento, come ha detto l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Ripeto che d'altro non si tratta salvo che dell'interpretazione del primo paragrafo dell'articolo 9 della legge 11 agosto 1870.

Quando quella legge venne in discussione al Senato, vivi dibattimenti ebbero luogo, specialmente intorno al secondo paragrafo dello stesso articolo 9, riguardante la tassa dovuta dai coloni, ma nessuno profferì parola sul paragrafo primo. Solo l'onorevole Senatore che la Commissione di finanza avea scelto a suo rappresentante, e del quale avete poc'anzi potuto ammirare la gagliarda eloquenza, ne teneva discorso nella sua Relazione, esprimendosi nei seguenti termini:

« Erano sinora sfuggiti alla tassa alquanto redditi che consistevano in una rata qualunque del prodotto del fondo; erano sfuggiti molti redditi di natura fondiaria anche non fosse dimostrato che eran soggetti ad un qualunque tributo erariale; era stata ammessa la teoria del minimo imponibile anche allorquando la imposta si paghi per ritenuta; erano state accettate delle esenzioni su redditi derivanti da titoli, sia nominali che al portatore; non erano soggetti alla imposta i premi dei prestiti da chicchessia emessi, e le vincite al lotto.

» Ebbene! A tutto fu provvisto, ed apposite variazioni sono dettate in questo progetto di legge in ordine a quanto era stato ommesso, o non previsto. »

Si può adunque concludere che vi fu unanimità nei due rami del Parlamento nell'accogliere il primo paragrafo dell'articolo 9 come la disposizione più adatta a manifestare il comune pensiero, di colpire, cioè, quanti sfuggivano all'imposta non ostante che per la natura dei loro redditi dovessero sottostarvi.

E perchè non sorsero allora gli odierni con-

tradditori ad impugnare quella disposizione, di cui fanno ora così severa censura, anzi uno di essi la lodò?

Quella disposizione, giova che il Senato ne oda nuova lettura, suona così:

« I redditi che non dipendano da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi. »

Mentre quest'articolo era paruto sì chiaro quando venne adottato, diede poscia luogo a dubbi presso le Commissioni amministrative e a controversie giudiziarie. Alcune Corti pronunciarono in un senso, altre in altro.

Avendomi la Commissione di Finanza fatto l'onore di nominarmi suo Relatore, io mi recai a debito di leggere tutti gli scritti che potei rintracciare su tale proposito, massimamente le sentenze delle Autorità giudiziarie. E avendo cominciato, come è mio costume, a esaminare quelli contrari alla mia opinione, ho in quasi tutti rilevato un errore capitale.

Il paragrafo primo dell'articolo 9 si compone di due periodi, il secondo dei quali comincia così: *Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, ecc.* Ebbene, in quelle sentenze che hanno dichiarato immuni da tassa le decime, i censi, le soggiogazioni, i frutti di capitali *quandocumque*, si considera questo secondo periodo, talvolta come indipendente e affatto distinto dal primo, talvolta come formante eccezione. Pare che la parola *anche* dovesse per sé sola bastare ad impedire siffatto errore. Cinquant'anni fa il mio maestro di grammatica m'insegnava che *anche* è una congiunzione copulativa o aggiuntiva; vedendo io però così recisamente affermato che il secondo periodo era eccezzativo del precedente, se avessi ancor potuto rivolgermi all'illustre autore della *Fortuna delle parole*, lo avrei pregato di dirmi se per caso il vocabolo *anche* avesse in quest'ultimo mezzo secolo cambiato di significazione. Ma per buona ventura venne a sciogliere ogni mio dubbio una sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 7 aprile 1873, informata ai veri prin-

cipii d'ermeneutica legale, così che, se osassi e lo permettesse il degnissimo capo del Pubblico Ministero presso quella Corte di cassazione, attuale mio contraddittore, io gli direi non essere possibile l'annullamento di tale sentenza, ne attenderei invece con fiducia la conferma nel senso pure spiegato con recente decisione del supremo Magistrato di Torino, val quanto dire nel senso in cui l'articolo 9 della legge del 1870 viene interpretato dall'articolo 1 del progetto di legge.

Io deploro che non sia qui presente l'illustre autore dell'articolo 9. Io non posso certamente in veruna guisa supplirlo, troppo inferiori essendo le mie alle sue cognizioni giuridiche e finanziarie; pur nondimeno io posso esprimere un'opinione che nella sostanza è perfettamente conforme alla sua. E di vero, in quei giorni che veniva dall'altro ramo del Parlamento adottato l'articolo 9, e poscia presentato a quest'assemblea, io, per l'amicizia di cui mi onora, mi trovavo spesso con lui, come avviene quando siamo alla stessa residenza, e poichè ero sommaramente interessato a conoscere il vero senso di quella disposizione, sì pel voto che dovevo rendere in Senato, e sì perchè stavo allora lavorando intorno al Regolamento che fu dall'onorevole Ministro Sella pubblicato il 25 del detto mese di agosto, io lo pregai di dirmi quello che l'unanime approvazione della sua proposta non gli avea consentito di dire alla Camera; e udito che l'ebbi, fummo d'un solo sentimento, e aggiungo che lo siamo. Di fatto, non vedendo l'onorevole amico comparire alla ripresa delle nostre sedute, tanto più stupito della sua assenza ch'egli mi aveva già annunciato il suo divisamento di prender parte alla discussione di questa e di altre leggi, gli scrissi, ed egli dal letto, ove lo teneva una malattia fortunatamente non grave, mi rispose che concorreva nell'avviso che gli avevo espresso in senso favorevole all'articolo 1 in discorso.

Or bene, qual è il vero e preciso significato che si debbe attribuire al primo paragrafo dell'articolo 9?

Questo paragrafo consta, come s'è visto, di due periodi.

In quanto al primo periodo, che cosa vi può essere al mondo di più chiaro? Da esso evidentemente emerge che va soggetto all'imposta di ricchezza mobile ogni reddito che non

dipenda da condominio o da dominio diretto. Ond'è che, quando un reddito non dipende nè da condominio nè da dominio diretto, si dee senz'altro ritenerlo passibile dell'imposta di ricchezza mobile, nè in questo caso occorre, anzi non è lecito di passare al secondo periodo; dei cui termini è pregio dell'opera dare ora la voluta spiegazione.

Quali sono i redditi di natura fondiaria, reale ed immobiliare?

Rispondo che sono quei redditi la cui percezione costituisce l'esercizio attuale: 1° di un dominio pieno; 2° di un condominio, qual è l'usufrutto, qual è il diritto dell'utilista sul fondo enfiteutico; 3° di un dominio diretto, qual è sul fondo stesso il diritto del concedente. E in così dire, pienamente io mi conformo alle disposizioni del Codice civile.

Ove pertanto il possessore d'uno di siffatti redditi, o il possessore del fondo dal quale proviene, già non paghi un tributo stabilito in contemplazione del reddito stesso, va soggetto all'imposta di ricchezza mobile. Laonde il proprietario d'una miniera, d'una torbiera, d'una cava, d'un corso d'acqua che sia indipendente dal fondo che irriga o dall'opificio che attiva, è passibile dell'imposta di ricchezza mobile sempre che non paghi già un tributo che riguardi il reddito precedente da tali immobili. Così, per esempio, il proprietario d'una miniera, il quale sia anche proprietario della superficie e per questa sola paghi un tributo, non andrà esente dall'imposta di ricchezza mobile, giacchè quel tributo è estraneo del tutto alla miniera.

Dalle quali cose manifestamente si appalesa che l'articolo 9 viene a dire:

Ogni reddito è indipendente ovvero è dipendente da condominio o da dominio diretto: nel primo caso, va sempre soggetto all'imposta di ricchezza mobile; nel secondo caso, vi è pure soggetto tutta volta che non si paghi un tributo pel reddito stesso.

Tale è la retta e genuina interpretazione dell'articolo 9 della legge 11 agosto 1870; al concetto è al testo del quale perfettamente quindi risponde l'art. 1 di cui si sta discutendo, in quanto dichiara che fra i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile è compreso ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, mentre non fa che ripetere quello che chiaramente è detto nello stesso articolo 9.

Io avrei desiderato che a questo si fosse ristretto l'articolo 1. Riconosco bensì che si può inoltre con ragione dichiarare soggetti all'imposta di ricchezza mobile i censi, le decime, i frutti di capitali *quandocumque* e le soggiogazioni, ma non nei termini adoperati in questo articolo 1; i compilatori del quale peccarono in senso opposto a coloro che tennero come separato, distinto e indipendente il secondo dal primo periodo del paragrafo primo dell'articolo 9. In fatti i compilatori dell'articolo 1 hanno confuso l'un periodo con l'altro; essi non avrebbero mai, dopo le prime parole: *fra i redditi*, dovuto aggiungere: *di natura fondiaria, reale od immobiliare*.

Vuolsi però riflettere che grandissima è la differenza tra le conseguenze dell'uno e dell'altro errore: il primo ebbe per risultato di far ritenere, contro il disposto dall'articolo 9, esenti dalla tassa parecchi redditi che vi dovevano essere soggetti; per contrario, l'errore che si commette con l'attuale art. 1, non farà mai comprendere tra i redditi sottoposti alla tassa alcuno di quelli che debbono andarne immuni. È un errore contro l'esattezza, contro la precisione, contro la purezza del diritto, ma dal quale non si ha da temere in fatto alcuna conseguenza pregiudicievole; errore, che in condizioni normali dovrebbe per certo venire corretto, ma che nelle presenti circostanze, e per non mandare a monte, come avverrebbe, la parte sostanziale e ineccezionabile di quest'articolo, conviene tollerare ed ammettere.

Passo ora ad esaminare l'argomento che l'onorevole Senatore Vacca ha tratto dai *diritti acquisiti*; e dico che non vi possono essere diritti acquisiti per parte dei privati contro il legislatore. Ed invero è principio inconcusso di diritto pubblico che lo stato giuridico tanto delle persone quanto delle cose rimane sempre *in dispositione juris*. Il legislatore fa diventar minore chi è già maggiore, e viceversa; il legislatore scioglie dalla patria podestà chi vi è ancora sottoposto; e viceversa, e così in Piemonte, per la pubblicazione del Codice Napoleone, molti cessarono di essere sotto la patria podestà, e molti poi vi ricaddero per la pubblicazione del famoso editto 21 maggio 1814. Similmente quei diritti sulle cose che la legge considerava come immobili divengono mobili dal momento che tali sono dichiarati da nuova legge, ond'è che, se per avven-

tura sotto le legislazioni anteriori v'erano delle rendite vitalizie o perpetue riputate immobili, con l'osservanza del Codice civile italiano sono tutte divenute mobili. Il legislatore non può venire arrestato da sole speranze e da soli interessi.

Intorno ai diritti acquisiti, comunque eventuali, fra i creditori e i debitori, così di canoni enfiteutici, come di censi o altre rendite contemplate nell'articolo 1, disposero gli articoli 29 e i tre successivi della legge transitoria 30 novembre 1865. Lasciando da banda quanto riguarda l'enfiteusi, della quale non abbiamo da occuparci, si scorge dai citati articoli avere il legislatore ordinato che le rendite di cui è caso costituite sotto le leggi anteriori fossero regolate dalle leggi medesime, salvo alcune eccezioni e particolari prescrizioni. Dal che appare che nei rapporti privati fra creditori e debitori stimò il legislatore che nè gli uni nè gli altri dovessero, per l'attivazione del codice civile, poter esercitare tutti i loro diritti a norma del codice stesso.

Assai diversi sono adunque, in ordine ai diritti acquisiti, i principii del giure pubblico da quelli del privato.

E con questo credo di avere pure risposto alle citazioni di leggi antiche, alle quali prego gli onorevoli miei contraddittori di permettermi che io anteponga il codice civile italiano quando si tratta, come presentemente, d'interpretare una legge italiana del 1870.

Mi resta, o Signori, a confutare parecchie obiezioni, e ad esaminare il merito dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Gallotti.

Quasi tutti gli onorevoli oppositori hanno detto che vi sono provincie dove si paga più ed altre dove si paga meno d'imposta sui censi, sui capitali *quandocumque*, sulle soggiogazioni e altre prestazioni menzionate nell'articolo 1. Gli è proprio così; non tutte le provincie pagano ugualmente; solo che, quanto al vedere quali sieno le provincie dove si paga più e quali quelle dove si paga meno, il fatto è onninamente contrario alle asserzioni che avete udite; e lo provo.

La legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria distinse il Regno, come allora si trovava costituito, in nove compartimenti catastali. Due altri ne vennero quindi avventuratamente aggiunti, il compartimento veneto e il compartimento romano, i quali essendo tosto andati adagiarsi accanto ai rispettivi

loro fratelli, io ne considererò nove anche oggi-giorno, cioè un solo fra la Venezia e la Lombardia, e un solo del pari fra la provincia di Roma e le altre *ex-pontificie*.

Ora, in quattro dei nove compartimenti, i debitori di censi, di capitali *quandocumque*, di soggiogazioni e simili prestazioni, furono autorizzati, nel pagare le annualità, a ritenere una data parte. Diversa è però questa parte dall'uno all'altro dei quattro compartimenti, giusta le leggi in ciascuno emanate, che sono: il *motu proprio* 19 marzo 1801 di Papa Pio VII per le provincie pontificie, la legge 8 novembre 1806 del primo dei due re francesi per le provincie napolitane, l'atto 25 agosto 1810 del Parlamento Siciliano, e infine le leggi 15 aprile 1851 e 14 luglio 1852 per l'isola di Sardegna.

Di tutto ciò non si tenne naturalmente verun conto nel ripartire con la legge del 1864 la totalità del tributo prediale in contingenti compartimentali, i quali vennero fissati in ragione del reddito netto dei fondi. Quando poi per legge del 1865 venne fatto dai contingenti compartimentali lo stralcio della parte relativa ai fabbricati, e vennero questi assoggettati ad un'imposta di quotità, ne fu pure stabilita l'eguaglianza proporzionale secondo il reddito netto, cioè detratte le spese di conservazione e riparazione, ma senza defalco di decime, censi ed altri pesi qualunque, dai quali derivano bensì rapporti privati fra creditori e debitori, ma che non possono per nulla menomare il diritto dello Stato di riscuotere tutta la imposta.

Furono quindi uniformemente attuate in tutti i nove compartimenti catastali la legge del 1864 per il conguaglio dell'imposta fondiaria, e quella successiva pei fabbricati. Non così la contemporanea legge sull'imposta di ricchezza mobile, e in principio del mio discorso vi ho accennato le esenzioni ammesse a favore dei redditi di cui si ragiona, in riguardo alla ritenuta per imposta fondiaria, dipendentemente dalle quali esenzioni, nei quattro compartimenti dove sono praticate le ritenute, si pagò meno che negli altri cinque.

Ma venne la legge 11 agosto 1870, la quale volle che, come la fondiaria, così fosse pure in tutto il Regno uniformemente applicata la imposta di ricchezza mobile, tanto nei quattro quanto nei cinque compartimenti. Pur tuttavia un favore si ebbero ancora i quattro com-

partimenti, favore che ora vi si propone di sancire legislativamente col capoverso dell'articolo 1, la facoltà, cioè, che si riconosce ai possessori dei redditi in discorso, di esimere dalla tassazione una somma pari a quella che viene ad essi ritenuta dai loro debitori.

L'onorevole Ministro che iniziò la presente discussione disse che la detrazione della ritenuta dal reddito imponibile è richiesta da ragione e giustizia. Io non intendo entrare in tale questione; non posso però astenermi dall'avvertire che era almeno dubbio, a fronte della legge del 1870, se siffatta detrazione fosse ammissibile. Ma ammettiamola senz'altro, io non voglio essere più fiscale del Ministro delle Finanze; veggiamone però gli effetti.

Veniamo al concreto, facciamo un calcolo. Supponiamo che nel compartimento lombardo-veneto vi sieno L. 10,000,000 di redditi precedenti da censi. (Enuncio la cifra in via dimostrativa, e, qualunque sia, la proporzione rimarrà sempre la stessa). Supponiamo che nel compartimento napolitano vi sia egual somma di L. 10,000,000 di redditi derivanti pure da censi o da capitali *quandocumque*. Nelle provincie lombardo-venete, per imposta di ricchezza mobile, al 13 20 per 100, si paga L. 1,320,000. Nelle provincie napolitane, per contrario, si paga, e, a termini dell' articolo 1 di questo disegno di legge, si pagherà L. 1,188,000, poichè colà l'aliquota da 13 20 si riduce a 11 88. Lo Stato rimane perciò al di d'oggi, e rimarrà, in virtù di questa legge, perdente, nel compartimento napolitano, in confronto del lombardo-veneto, di L. 132,000. Non è adunque nel compartimento lombardo-veneto, nè nel ligure-piemontese, nè nel parmense, nè nel toscano, nè nel modenese, che si paghi di meno; essendo che in questi cinque compartimenti si paga il 13 20 per 100 sulla totalità dei redditi di ricchezza mobile, senza veruna detrazione nè eccezione di sorta.

Se non che, l'onorevole Senatore Gallotti, non contento del vantaggio di cui godono gli altri quattro compartimenti,...

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*... vi ha proposto un emendamento, pel quale la tassa relativa ai redditi menzionati nell'articolo 1 dovrebbe essere diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. Dal che ne verrebbe che nelle provincie napolitane,

pei frutti di capitali *quandocumque*, pei censi e simili annualità, invece di 13 20 si pagherebbe 3 20 per 100! Ma per conoscere specificatamente le conseguenze che deriverebbero da questo emendamento, facciamo anche qui un esempio; ritenendo ancora che vi sieno L. 10,000,000 di detti redditi tanto nel compartimento lombardo-veneto quanto nel napolitano. In quello, con l'aliquota del 13 20 per 100, si pagherebbe sempre L. 1,320,000 per imposta di ricchezza mobile; in questo, con l'aliquota del 3 20 per 100, non si pagherebbe che L. 320,000; dal che emergerebbe per l'erario nazionale una perdita di un milione nelle provincie napolitane! Tanto basta a far debitamente apprezzare la proposta dell'onorevole Senatore Gallotti.

Che se dai compartimenti e dalle provincie si scende a considerare la condizione che venne fatta ad alcuni fra i possessori di censi, di soggiogazioni e simili prestazioni, conviene riconoscere ch'essa merita tutta la sollecitudine e tutti i riguardi del Legislatore. Ho detto *alcuni* e non già tutti i mentovati possessori: imperocchè, rispetto ai censi (e quello che ha luogo pei censi si verifica ugualmente per gli altri redditi or ora accennati), rispetto ai censi costituiti o acquistati nelle provincie ex-pontificie dopo il 1801, nelle provincie napolitane dopo il 1806, in Sicilia dopo il 1810 e in Sardegna dopo il 1851, co'oro che hanno in tal modo impiegati i loro capitali, hanno seguito la legge economica che regola il saggio dell'interesse, legge che non si lascia infrenare da nessun ordinamento del potere sovrano. Il perchè, chi, ad esempio, fece acquisto di un censo originariamente di lire 1000 ma assoggettato poscia alla ritenuta del decimo, non credette al certo di acquistare un censo superiore a lire 900. Tutti adunque questi censualisti si trovano, in riguardo all'imposta di ricchezza mobile nell'identica condizione in cui sono gli altri possessori di redditi mobiliari; nella quale osservazione, se non ho male compreso, sono stato preceduto dall'onorevole Senatore Gallotti.

Quanto agli altri censualisti e creditori delle prestazioni in parola, la Commissione di Finanza se ne dette pensiero in modo, che instò presso il Ministro delle Finanze per la pronta presentazione di un progetto di legge che li sgravi dal peso eccessivo che presentemente sono costretti a sopportare. È necessario prov-

vedere in guisa che questi possessori di redditi non paghino più degli altri, e che le provincie alle quali essi appartengono non paghino meno delle altre. È necessario stabilire in fatto l'eguaglianza di tutti davanti la legge. Abbiamo già unificata quasi tutta la legislazione, e ieri l'altro avete udito dall'esimio Presidente della Commissione pel codice penale, che anche in questa parte si potrà fra breve conseguire il comune intento. Sarà pur legge di unificazione quella che vi è stata solennemente promessa dagli onorevoli Ministri delle Finanze e della Giustizia, e che porrà in egual condizione così le provincie come i contribuenti rispetto alla imposta fondiaria e all'imposta di ricchezza mobile.

Signori Senatori, io non debbo, anche atteso l'ora omai tarda, ulteriormente abusare della vostra pazienza; e però, mentre vi ringrazio della benevola attenzione che mi avete prestata, io conchiudo esprimendo, in nome della vostra Commissione di finanza, la fiducia che l'articolo 1, non ostante le mende che ho notate, avuti al presente stato delle cose gli opportuni riguardi, otterrà i vostri suffragi.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Miraglia, quindi l'avrà l'onorevole Vacca.

Senatore MIRAGLIA. Dirò poche parole: L'onorevole Relatore ha trattato *ex-professo* la materia, sostenendo la giustizia dell'art. 1 di questo progetto di legge, ricordando anche nel corso della sua eloquente orazione il povero mio nome. Ma io non ho discusso il merito dell'articolo ed ho soltanto, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli, brevemente accennato alla duplicazione d'imposta per i redditi di cui è quistione, e se volessi discutere a fondo un problema sì arduo, potrei contraporre molte osservazioni alle dottrine svolte dall'onorevole Relatore, il quale è andato al di là di quello che ha manifestato lo stesso Ministero. Per vero, il Ministero ritiene che qualche cosa bisogna fare per evitare una duplicazione d'imposta, vuoi con la legge di perequazione fondiaria, vuoi con uno schema di legge particolare; e per lo contrario l'onorevole Relatore persiste nel credere che non bisognerà fare alcuna innovazione e star fermi alla disposizione dell'articolo in esame.

Senza adunque prolungare la discussione, confidando nelle promesse del Ministero, non

posso però tacere sull'assunto propugnato dal Relatore, che la *ritenuta* a cui sono sottoposti i redditi in quistione per causa del contributo fondiario, non esclude che il reddito sia una ricchezza puramente mobiliare passibile della imposta di ricchezza mobile. Dirò all'onorevole Relatore che la ritenuta non è stata una escogitazione inconsulta dei governi delle provincie meridionali, ma una disposizione deliberata con maturo consiglio e derivante dalla natura stessa dei redditi, nello stesso modo come era in Francia disciplinata questa materia.

Nella legge francese del 1^o dicembre 1790, all'articolo 7 si diceva così: « I debitori di rendite perpetue costituite prima della pubblicazione del presente Decreto, e che erano autorizzati a fare la ritenzione delle imposizioni regie, faranno la ritenzione ai loro creditori nella proporzione della contribuzione fondiaria. » Ed affinché non abbiassi a dubitare che il debitore facendo la ritenzione fa valere la compensazione del debito fondiario da lui pagato per conto del creditore del reddito, mi piace di leggere poche parole della requisitoria dell'illustre Procuratore Generale Merlin del 2^o glaciale, anno IX, innanzi alla Corte di Cassazione di Parigi: « Che cosa, diceva l'illustre oratore, il debitore è autorizzato a ritenere? la contribuzione. Che cosa è mai ritenere la contribuzione? è rimborsarsi colle sue proprie mani di ciò che si è pagato a titolo di contribuzione: è a ragione della contribuzione fondiaria che i debitori sono autorizzati a ritenere; ond'è che il debitore non è, in questa materia, che un agente del creditore; egli paga per lui, e ritiene, perchè avea l'azione *negotiorum gestorum*, per farsi rimborsare. »

Dica ora l'onorevole Relatore che il creditore del reddito non paga la fondiaria!

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Io non sono disposto ad abusare dell'indulgenza del Senato al punto in cui la discussione è giunta, se non che sento il dovere di scagionarmi di un qualche appunto che mi viene dall'onorevole Relatore della Commissione di finanza, Senatore Pallieri, al quale professo antica stima ed affetto.

Io non mi aspettavo invero ch'egli mi venisse ricordando principii ben ovvii del giure, val quanto dire, che alla potestà legislativa appartenesse intera la facoltà di introdurre un *jus novum*, abrogando il *jus constitutum*,

rispettando però i diritti acquisiti all'ombra delle leggi del tempo.

La questione però io la veggio spostata, imperocchè qui non trattasi che di esaminare se l'articolo 1, nei termini ond'è formulato, rispetti o pur no il diritto incontestabile dei possessori dei redditi cui si accenna nell'articolo stesso, sottraendoli alla conseguenza della duplicità del pagamento a titolo di ricchezza mobile.

Ora, io credo che ogni sforzo della più sottile dialettica non riuscirà mai a provare che il diritto del debitore della ricchezza mobile alla detrazione di quella quota rispondente al rilascio inverso il domino utile rimarrebbe non compromesso e rispettato dall'ultimo inciso dell'articolo che suona così:

« Comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario. »

Parmi adunque che tutte le argomentazioni che l'onorevole Relatore della Commissione ha posto in mezzo per giustificare la irrepremissibilità dell'articolo in disame ed il niun pericolo che possa incorrersi dal debitore della ricchezza mobile della duplicità del pagamento trovino una irrepugnabile confutazione nella lettera stessa dell'articolo in proposito.

Su questo assunto, io non insisterò oltre, parendomi di aver colle poche osservazioni mie, ribadito a luce di evidenza la dimostrazione che già l'onorevole mio amico Errante ne avea fatto con tanta lucidezza ed efficacia di ragionamento.

Solo mi preme invocare l'autorità stessa dell'onorevole Guardasigilli e del Presidente del Consiglio, i quali, ben persuasi della urgente necessità di provvedere allo sconcio, assumevano l'impegno di presentare, al primo riconvocarsi del Parlamento, un novello progetto di legge.

Signori: io non sono nuovo alla vita parlamentare, e ben mi sarei guardato dal proporre emendamenti al progetto di legge che ci sta dinanzi, perchè so e sento che niuno di noi oserrebbe assumere la responsabilità di provocare una crisi finanziaria con detrimento grandissimo del credito dello Stato, nelle condizioni anormali in cui versa il Senato di fronte alla Camera dei Deputati prorogata ed assente. Nostro bensì fiducia che non avremo a deplorare mai più questa penosa e angustiante situazione.

Concludo il mio discorso ritornando al punto onde pigliai le mosse, e dichiaro nettamente

che a me basterà venire ad una conclusione pratica di questa lunga e solenne discussione, sicchè rimanga per lo meno chiarito e posto in sodo senza equivoci il concetto che avrà ad informare il novello progetto di legge che il Ministero assume impegno di presentare al Parlamento, val quanto dire il diritto fermato di sottrarre i debitori della ricchezza mobile alla duplicità del pagamento, assicurando loro la detrazione della quota da essi pagata a titolo di contributo fondiario. Guardiamoci dal meritare l'epigramma di Orazio: *....cur urceus erit?*

Ponendomi adunque su questo terreno, io dichiaro che farò dipendere il mio voto di approvazione a questa legge dall'accettazione dell'ordine del giorno che ho l'onore di sottoporre al Senato.

L'ordine del giorno ch'io propongo è il seguente:

« Il Senato, pigliando atto delle spiegazioni e delle dichiarazioni del Ministero, con che assume l'impegno di presentare, al primo riconvocarsi del Parlamento, un progetto di legge fondato sul principio che i debitori di ricchezza mobile tenuti per le leggi del tempo, speciali a taluna delle provincie del Regno, al rilascio di una quota del reddito al domino utile a titolo di contributo fondiario, rimangano sottratti per detrazione al soprappiù della ricchezza mobile nella concorrente quantità che pagano, passa all'ordine del giorno. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fedele alle dichiarazioni con le quali ho avuto l'onore d'iniziare la discussione intorno a questo schema di legge, non entrerò nel merito della grave questione circa il modo con cui si debba provvedere relativamente a quei creditori di rendite, i quali in forza dell'articolo 1, soggiaceranno al pagamento della tassa di ricchezza mobile, e che attualmente in virtù di leggi vigenti in alcune parti d'Italia, già concorrono, non dirò a qual titolo, al pagamento di una parte del tributo prediale.

La questione, come io già diceva al Senato, è molto ardua e complicata, e credo che difficilmente potrebbe ricevere una soluzione con un criterio solo.

Io pure ho fatto qualche studio delle diverse rendite contemplate in questo articolo 1 del

progetto, e mi sono dovuto persuadere; consultando anche persone molto esperte in questa materia ed appartenenti a quelle province a cui la quistione principalmente si riferisce, che non tutte le rendite di cui si tratta, hanno uguale natura, nè tutte vanno soggette a concorso nel pagamento del tributo prediale per una stessa causa. Per taluna di queste rendite si può sostenere che il concorso che si opera per ritenuta abbia fondamento nella natura stessa del contratto; per altre si può al contrario sostenere e dimostrare che il concorso deriva dalla legge anzi che dal fatto dell'uomo. Donde la conseguenza che per le une la ritenuta può essere abolita dalla legge che l'ha creata, non così per le altre.

Queste considerazioni debbono far accorto il Senato del pericolo a cui il legislatore in questo momento si esporrebbe, se volesse, dietro una norma sola ed un criterio unico, risolvere interamente e pienamente per tutti i singoli casi, per tutte le rendite in discorso questa grave ed intricata questione.

Quindi, mentre il Ministero dichiara che terrà nel debito conto le sagge e dotte osservazioni che si sono venute sviluppando in questo recinto nella seduta d'oggi, deve pregare gli onorevoli Senatori, i quali hanno preso parte a questa discussione, a volersi appagare delle promesse e delle dichiarazioni del Governo di occuparsi seriamente di questo argomento e di presentare anche altra proposta, ove quella che già si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento non bastasse, acciocchè la questione abbia il suo pieno, giusto ed equo scioglimento.

Mi sembra che il voler oggi pretendere di più significhi chiedere al Ministero quello che è impossibile di concedere; perocchè, ripeto, un qualunque provvedimento che ora si adottasse, esporrebbe il potere legislativo a gravi e seri imbarazzi, e lo metterebbe in una via d'onde non gli sarebbe facile di uscire con buon esito, giacchè forse dopo una più seria e più ampia discussione si verrebbe a riconoscere non giusta quella norma e quel criterio che in questo momento a taluni potrebbe sembrare il più accettabile.

Credo però dovere del Ministero di dare all'onorevole Senatore Errante il chiarimento che egli ha domandato.

Egli ha mostrato desiderio di conoscere, se

il Governo ritiene la disposizione dell'articolo primo come una disposizione interpretativa, oppure come una nuova norma, che la legge stabilisce sopra questa materia della tassa di ricchezza mobile.

Io dirò francamente all'onorevole Senatore Errante, che sebbene la causa che diede occasione a questa disposizione, sia una causa interpretativa e sebbene la disposizione stessa tragga la sua origine dal bisogno di far cessare le divergenze che hanno avuto luogo nei Tribunali ed anche davanti alle autorità amministrative sul punto di sapere quali redditi dovessero essere soggetti alla tassa di ricchezza mobile, come avete inteso dall'onorevole Relatore, pure questa disposizione deve riguardarsi come legge nuova, non ha vero carattere di legge interpretativa, e per conseguenza essa riguarda l'avvenire, non tocca il passato.

In altri termini, questa legge ha bensì uno scopo interpretativo, ma non ha nè la natura nè il carattere di vera legge d'interpretazione, e deve per conseguenza regolare unicamente i casi futuri, non estendersi al passato.

Date queste spiegazioni all'onorevole Senatore Errante, sento ancora il dovere di dire due parole per purgare questa disposizione dalla grave accusa d'ingiustizia, che più spiccatamente le veniva fatta dall'onorevole Senatore Caccia.

Io non mi farei certamente ad esortare il Senato a dare il suo suffragio a questa legge, se credessi che essa avesse un carattere ingiusto, o che fosse contraria a' principii di equità. Ritengo bensì che vi sia qualche cosa da fare per renderla nella sua applicazione più equa e più conforme ai principii di giustizia, ma non mi sembra che la tassa, quale è stabilita nell'articolo 1, sia in alcun modo contraria all'equità, e molto meno assolutamente ingiusta.

Poche parole mi basteranno per dimostrarlo.

Il nostro legislatore per regolare la tassa di ricchezza mobile si è proposto principalmente di distinguere in due campi le due specie di ricchezza, la immobiliare e la mobiliare.

Donde trasse il criterio di questa distinzione? Lo trasse dalla nostra legislazione, dal Codice civile, il quale consacra appunto la grande distinzione dei beni mobili ed immobili, e definisce, quali rendite debbono reputarsi di carattere mobiliare, quali di carattere immobili-

liare, secondo che ve lo spiegava pur ora l'onorevole Relatore della Commissione.

Partendo da questo principio, stabili che alla tassa di ricchezza mobile, debbono andar soggetti tutti quei beni, o dirò meglio, tutte quelle rendite che hanno carattere mobiliare, secondo la legge civile; e questo è il concetto a cui si vede informato l'art. 9 della legge 11 agosto 1870.

Ora, è precisamente questo medesimo e non altro, il principio che informa l'articolo primo della legge che discutiamo. Esso vi è più chiaramente espresso, ed anche meglio sviluppato, ma non è che il principio stesso della legge del 1870.

Questo articolo potrà forse nelle sue conseguenze pratiche offendere qualche interesse privato, e a ciò si provvederà nel modo che sarà riconosciuto più giusto, ma se si considera nel solo rispetto tributario, nel rispetto tra il contribuente e lo Stato, non può aver taccia, nè di incoerenza, poichè è in armonia col nostro sistema d'imposte, nè di ingiustizia, poichè regola la imposta sopra le rendite, di cui si tratta, secondo i principii sanciti dal diritto civile nel definire il carattere della ricchezza mobile ossia delle rendite annoverate fra i mobili.

Se questa legge non dovesse avere applicazione che alle rendite costituite sotto l'impero della legislazione nuova, nessun dubbio, o Signori, nessuna incertezza potrebbe sorgere, imperocchè la definizione delle rendite mobili e delle rendite immobili, secondo il nuovo Codice civile, è molto più chiara, molto più nitida e più precisa. Ma nelle nostre leggi antiche noi troviamo dei diritti, dei redditi, i quali hanno dubbia natura, partecipano in parte del diritto immobiliare, in parte del diritto mobiliare. Questo vi spiega quella espressione giustamente notata dall'onorevole Relatore e usata nella legge: «I redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare,» espressione che sembrerebbe pugnare col concetto di una rendita che sia mobiliare, poichè chiunque non sia iniziato in questa materia, facilmente si dimanderà: come va che si dice rendita di natura reale od immobiliare quella che si colpisce di tassa come cespiti di ricchezza mobile?

Reliquie dell'antico diritto sono questi redditi di cui la natura non è bene definita; ed è ambigua secondo il nostro diritto attuale, pur mante-

nendo tra gli interessati tutti i loro effetti civili, debbono nei rapporti tributarii classificarsi, o tra gli immobili, o tra i mobili, ma pur debbono ottenere uno speciale riguardo nell'interesse dei privati, e richiamare l'attenzione del legislatore, onde adoperi qualche temperamento di equità e di ragione nell'applicazione della legge d'imposta a codesti redditi.

Nè i temperamenti da studiarli debbono riguardare i rapporti tra lo Stato ed il contribuente, ma i rapporti tra il debitore ed il creditore della rendita. Qui sta tutta la quistione, e di qui deriva la ragione per la quale cotesta disposizione, considerata come disposizione tributaria, deve ritenersi completa ed incensurabile, e considerata nell'influenza che esercita sul diritto privato, può dar luogo, ed anzi io riconosco che debba dar luogo ad opportuni ed equi temperamenti che vogliono essere maturamente studiati.

Ma, si dice, Voi promettete di provvedere col tempo ai diritti privati che possono essere offesi da questa legge, e frattanto li colpite di doppia tassa; il vostro rimedio arriverà troppo tardi, quando il danno pei contribuenti e creditori delle rendite sarà già consumato.

A quest'obbiezione che sicuramente ha qualche gravità, io risponderò in primo luogo, che qui non si tratta di doppia tassa; è un errore od un equivoco per lo meno, che vi sia duplicità di tassa. La tassa è una sola, quella di ricchezza mobile, e quel diritto di ritenuta che alcuni dei creditori di questa rendita debbono sopportare, non è un diritto tributario, è un diritto stabilito dalla legge nei rapporti tra il debitore ed il creditore della rendita per una causa di interesse privato, indipendentemente dallo Stato il quale riceve generalmente almeno, il tributo intero dal possessore del fondo, ossia dal debitore della rendita assicurata sul fondo.

È bensì vero ciò che diceva l'onorevole Senatore Miraglia, che in qualche luogo, e singolarmente nell'ex-stato pontificio, sono pure portati nei catasti alcuni fra i creditori di canoni ed altri redditi che da questa legge sarebbero sottoposti alla tassa mobiliare. Ma, oltrechè questa è una eccezione assolutamente isolata, debbo anche osservare, che essa certamente costituisce una disposizione viziosa ed anomala nei sistemi catastali, e che per conseguenza il riformarla

sarà atto giusto e regolare. E così del pari ritengo che sarà atto di giustizia il tenere il debito conto delle conseguenze che dalle mutazioni in questa parte del sistema tributario potranno derivare a danno dei diritti privati, e l'appor-
tarvi congruo riparo.

Ma la riparazione, si aggiunge, verrà troppo tardi.

Questo timore, o Signori, io non lo credo serio, perchè il progetto di legge che dovrà riparare agli inconvenienti a cui può dar luogo la disposizione dell'articolo in esame, si trova già proposto all'altro ramo del Parlamento; e la legge che discutiamo non potrà andare in esecuzione prima del 1875; perchè per l'anno corrente, come comprende benissimo il Senato, i ruoli dei contribuenti, essendo già formati, non si possono variare, e non può in conseguenza verificarsi il danno che si teme.

Prego dunque gli onorevoli Senatori che hanno preso parte a questa discussione, di volere accogliere con fiducia il consiglio di non insistere in questo momento perchè sia fatto quel provvedimento pel quale il Governo assume solenne impegno; giacchè, insistendo che si faccia adesso, non si riuscirebbe che a far male quello che in altra occasione e con più matura ponderazione potrà esser fatto in modo più acconcio e più corrispondente a una giusta conciliazione degli interessi della finanza con quelli dei contribuenti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore **GALLOTTI.** L'onorevole signor Ministro ha detto che sarà provveduto con legge agl'interessi tra coloro i quali ritengono parte del contributo e coloro i quali pagano. Dunque il vento si porta molte speranze di taluni oratori.

L'onorevole Relatore, se male non ho udito, ha detto che il legislatore può far tutto, e quindi che la stessa ricchezza sia mobile e sia immobile. Non son del suo avviso e le sue parole mi spaventano per la loro conseguenza. L'onorevole Relatore ha creduto io avessi detto che le provincie napoletane pagano la ritenuta per contratti enfiteutici anche dopo il 1806; domando perdono, io intendeva dire che coloro i quali per la legge del 1806 furono obbligati a rilasciare una parte della quota che riscuotevano, pagano due volte, pagano per quello che si disse imposta fondiaria e per la ricchezza mobile. Ecco perchè credeva

fosse giustizia e dimandava che a quelli che pagano, fosse tenuto in conto ciò che rilasciano e si facesse loro pagare il resto.

L'onorevole Relatore per combattere talune mie parole ha fatto paragone tra quello che pagano le provincie napoletane e quello che pagano le altre provincie; ma io non ho punto sollevato questa questione, non faccio mai questioni di campanile; io ho detto solo che quelle provincie che già pagavano una imposta per la legge ivi emanata, mi pareva avessero diritto a mettere in conto questo pagamento e pagare il resto, che altrimenti sarebbero più gravate delle altre Provincie. Questo io aveva detto, nè intendo dire altro. Insisto però, perdonino, nel mio emendamento, ed, anche se non fosse votato che da me, sarei lieto ugualmente di averlo presentato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore **ERRANTE.** Debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole signor Ministro Guardasigilli della prima dichiarazione che ha fatto, per cui ha rimosso il dubbio da me proposto. S'intende dunque che le parole introdotte nel primo alinea dell'articolo 1: comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario: stabiliscono un principio nuovo che avrà vigore per l'avvenire, e che non può esercitare sull'animo de'magistrati influenza od efficacia alcuna in quanto al passato.

Sull'ordine del giorno proposto dal Senatore Vacca, il Ministro Guardasigilli nulla disse. Ove si metta in discussione, mi permetterei una semplice osservazione; alle parole: « acquistarono diritto alla ritenzione *a titolo di condominio*, » vorrei sostituire: *a titolo fondiario*. Parmi che il titolo di condominio verrebbe a restringere il senso e la portata dell'ordine del giorno; d'altronde questo principio è già ammesso nell'articolo 1, ove sta scritto: « non va soggetto all'imposta della ricchezza mobile ogni reddito dipendente da condominio o da dominio diretto. »

Ove poi si voglia rimandare alla nuova Sessione parlamentare quel tale progetto di legge che dovrà impedire il danno che ai privati possa derivare dal progetto di legge che vi sta dinanzi, son certo che, se vi piacerà che i censi, le soggiogazioni, ecc., vadano compresi fra i redditi di ricchezza mobile, quantunque soffrano una detrazione in relazione al tributo fon-

diario, debbono essere liberati da quella stessa detrazione a cui restano sottoposti in virtù di leggi tuttora vigenti.

Ad ogni modo, è materia troppo ardua per essere discussa e decisa prudentemente per parte nostra in tanta strettezza di tempo; spero e confido però nella lealtà dell'onor. Ministro Guardasigilli, che prima che questa legge vada in esercizio, si trovi il rimedio ai difetti che sono in essa e che si confessano evidenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, darò lettura al Senato dell'ordine del giorno che il Senatore Vacca ha inviato al banco della Presidenza.

Esso è così concepito:

« Il Senato, pigliando atto delle spiegazioni e delle dichiarazioni del Ministero, con che assume l'impegno di presentare, al primo riconvocarsi del Parlamento, un progetto di legge fondato sul principio che i debitori di ricchezza mobile tenuti per le leggi del tempo, speciali a taluna delle provincie del Regno, al rilascio di una quota del reddito al domino utile a titolo di contributo fondiario, rimangano sottratti per detrazione al soprappiù della ricchezza mobile nella concorrente quantità che pagano, passa all'ordine del giorno. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Comunico al Senato, che è pure pervenuto al banco della Presidenza un ordine del giorno proposto dal Senatore Miraglia, che suona così:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero e delle sue promesse, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Senatore Vacca, mantiene il suo ordine del giorno?

Senatore VACCA. Lo ritiro, e mi astengo dal votare.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gallotti insiste nella sua aggiunta?

Senatore GALLOTTI. Non è un'aggiunta, ma un emendamento.

PRESIDENTE. Ella ha proposto di aggiungere, dopo l'articolo 1, le parole: « Però la tassa relativa ai redditi contemplati al paragrafo pre-

cedente verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

Questa è un'aggiunta, e non un emendamento. Perciò deve prima esser messo ai voti l'articolo e quindi l'aggiunta da lei proposta.

Senatore GALLOTTI. Io voterei la prima parte dell'articolo, se venisse approvata la seconda.

MINISTRO DELLE FINANZE. E se passasse la seconda, dichiaro che io non accetterei più la prima.

PRESIDENTE. Rileggerò quindi l'ordine del giorno Miraglia per metterlo ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro fin d'ora che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero e delle sue promesse, passa all'ordine del giorno. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato a grande maggioranza.)

Passeremo ora alla votazione del primo articolo.

L'onorevole Gallotti propone un'aggiunta a quest'articolo. Insiste egli nella sua proposta?

Senatore GALLOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 1, e poi darò lettura dell'aggiunta.

L'art. 1 è così concepito:

Art. 1.

Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'art. 9, § 1, della legge del 11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario.

Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima.

Senatore VACCA. Dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rileggerò l'aggiunta proposta dall'onorevole Gallotti:

« Però la tassa relativa ai redditi contemplati al paragrafo precedente, verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

Chi approva quest'aggiunta all'articolo 1, voglia alzarsi,

(Non è approvata.)

Ora passeremo all'articolo 2.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Rimettiamo pure il seguito della discussione alla seduta di domani, che spero i signori Senatori approveranno che cominci al tocco e mezzo, per potere esaurire sollecitamente l'ordine del giorno.

Dunque non facendosi osservazioni, domani si terrà seduta al tocco e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).